

L'evoluzione della giurisprudenza
costituzionale in materia di efficacia
della CEDU: verso un modello di
rapporti tra Corti di tipo realmente
dialogico?

di Marco Mancini

Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico
Università Ca' Foscari di Venezia

L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di efficacia della CEDU: verso un modello di rapporti tra Corti di tipo realmente dialogico? *

di Marco Mancini

Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico
Università Ca' Foscari di Venezia

Sommario: 1. Premessa. 2. Il modello delineato dalle sentenze “gemelle”, la sua stretta connessione con il parametro costituzionale selezionato e i tentativi (falliti) di “comunitarizzazione” delle disposizioni convenzionali. 3. La valutazione di “conformità” alla Convenzione, tra “monopolio” interpretativo della Corte EDU e criteri selettivi introdotti dalla Corte costituzionale. 4. L'inesistenza di un “vincolo” interpretativo assoluto in capo ai giudici nazionali e il ruolo svolto dalla Corte costituzionale riguardo all'applicazione del diritto convenzionale nell'ordinamento interno e al suo “adattamento”. 5. Un possibile modello di confronto: il rapporto tra Corte costituzionale e Corte di giustizia dell'Unione europea. 6. Considerazioni conclusive: in marcia verso un approccio dialogico-maieutico?

1. Premessa.

Ad oltre dieci anni di distanza dall'emanazione delle c.d. sentenze “gemelle”¹, è possibile delineare lo stato dell'arte riguardo alla questione dell'efficacia delle disposizioni CEDU nel nostro ordinamento e a quella, ad essa strettamente connessa, del rispettivo ruolo rivestito dai giudici nazionali, dalla Corte costituzionale e dalla Corte EDU nell'interpretazione della Convenzione e delle conseguenze che ne discendono in ordine all'interpretazione ed applicazione del diritto interno.

* Articolo sottoposto a referaggio.

¹ Si allude a Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348, in *Giur. cost.*, 2007, pp. 3475 ss., con osservazioni di C. PINELLI, *Sul trattamento giurisdizionale della CEDU e delle leggi con essa confliggenti*, *ivi*, pp. 3518 ss., e A. MOSCARINI, *Indennità di espropriazione e valore di mercato del bene: un passo avanti (ed uno indietro) della Consulta nella costruzione del patrimonio costituzionale europeo*, *ivi*, pp. 3525 ss.; Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349, *ivi*, pp. 3535 ss., con osservazioni di M. CARTABIA, *Le sentenze “gemelle”: diritti fondamentali, fonti, giudici*, *ivi*, pp. 3564 ss., e A. GUAZZAROTTI, *La Corte e la CEDU: il problematico confronto di standard di tutela alla luce dell'art. 117, primo comma, Cost.*, *ivi*, pp. 3574 ss. Riguardo a queste pronunce v. anche, *ex multis*, L. CAPPUCCIO, *La Corte costituzionale interviene sui rapporti tra convenzione europea dei diritti dell'uomo e Costituzione*, in *Foro it.*, 2008, I, cc. 47 ss.; F. GHERA, *Una svolta storica nei rapporti del diritto interno con il diritto internazionale pattizio*, *ivi*, I, cc. 50 ss.; G. REPETTO, *Diritti fondamentali e sovranità nello stato costituzionale chiuso. Prime osservazioni critiche sulla sentenza n. 349 del 2007 della Corte costituzionale*, in *Giur. it.*, n. 2/2008, pp. 309 ss.; R. CALVANO, *La Corte costituzionale e la CEDU nella sentenza n. 348/2017. Orgoglio e pregiudizio?*, in *Giur. it.*, n. 3/2008, pp. 573 ss.; C. ZANGHÌ, *La Corte costituzionale risolve un primo contrasto con la Corte europea dei diritti dell'uomo ed interpreta l'art. 117 della Costituzione: le sentenze n. 348 e 349 del 2007*, in *giurcost.org*, 9/11/2007; D. TEGA, *Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la CEDU da fonte ordinaria a fonte “sub-costituzionale” del diritto*, in *Quad. cost.*, 2008, pp. 133 ss.; R. DICKMANN, *Corte Costituzionale e diritto internazionale nel sindacato delle leggi per contrasto con l'art. 117 primo comma della Costituzione*, in *federalismi.it*, 21/12/2008; B. RANDAZZO, *Costituzione e Cedu: il giudice delle leggi apre una “finestra” su Strasburgo*, in *Giorn. dir. amm.*, 2008, pp. 25 ss.

Il modello originariamente delineato dalle sentenze del 2007 aveva suscitato grandi aspettative e facili entusiasmi in coloro che vi scorgevano i prodromi di una penetrazione completa ed incondizionata del diritto convenzionale nel nostro ordinamento, in ossequio ad una visione di integrazione ordinamentale di stampo quasi monistico ispirata al principio della massima espansione delle tutele e delle garanzie multilivello poste a presidio dei diritti.

Gli assestamenti operati dalla Corte costituzionale attraverso l'evoluzione giurisprudenziale successiva² hanno però sopito o addirittura dissolto gli entusiasmi iniziali. Gli ultimi approdi cui è pervenuta la Corte lasciano infatti presagire il ritorno ad un modello improntato alla tradizionale visione dualistica, in ossequio alla quale la penetrazione del diritto convenzionale, tanto riguardo alla fase interpretativa quanto a quella applicativa, risulta assoggettata ad uno stretto controllo, quasi ad una sorta di test che si compone di diversi passaggi successivi, in prima battuta da parte dei giudici comuni ed eventualmente, in seconda battuta, da parte dello stesso giudice delle leggi, che rivendica comunque il diritto di pronunciare l'ultima parola al riguardo.

Occorre comprendere se l'attuale assetto è il frutto di un brusco ed inaspettato mutamento di orientamento da parte della Corte, cui la stessa è scientemente pervenuta mossa da una sorta di rigurgito “sovranista”³ o, quantomeno, da un disperato tentativo di difesa del proprio ruolo e delle proprie prerogative di supremo giudice dei diritti. O se si tratta piuttosto di una naturale evoluzione del modello delineato dalle sentenze “gemelle”, sviluppatasi e compiutamente realizzatasi proprio a partire da una serie di elementi già riscontrabili *in nuce* nelle ridette pronunce, riletti e valorizzati alla luce del seguito delle stesse, e più precisamente delle conseguenze derivanti dalla concreta applicazione da parte dei giudici comuni del modello ivi delineato.

Per fare ciò, sarà necessario anzitutto ripercorrere puntualmente, seppur in modo sintetico, l'*iter* logico-argomentativo seguito dalla Corte costituzionale nelle sentenze “capostipiti”, al fine di una migliore messa a fuoco del modello ivi delineato riguardo all'efficacia nel nostro ordinamento delle disposizioni convenzionali, del posto occupato dalle stesse nel sistema delle fonti e del conseguente assetto dei

² Per una compiuta ricostruzione della quale v. E. MALFATTI, *I “livelli” di tutela dei diritti fondamentali nella dimensione europea*, Torino, 2018, pp. 99 ss.

³ A. RUGGERI, *Fissati nuovi paletti dalla Consulta a riguardo del rilievo della CEDU in ambito interno. A prima lettura di Corte cost. n. 49 del 2015*, in *Dir. pen. cont.*, n. 2/2015, p. 328 ss., si esprime in termini di “nazionalismo costituzionale esasperato” e “patriottismo costituzionale”. Di “patriottismo costituzionale”, oltre che di “difesa dell'identità costituzionale” e “linea neo-dualista” parla F. SALERNO, *La coerenza dell'ordinamento interno ai trattati internazionali in ragione della Costituzione e della loro diversa natura*, in *osservatoriosullefonti.it*, n. 1/2018, p. 22. Riguardo ai fenomeni di “resistenza” politica, giurisdizionale e addirittura costituzionale all'ingresso del diritto convenzionale e delle pronunce della Corte EDU nell'ordinamento interno in alcuni Paesi v. A. OSTI, *L'implementazione delle sentenze della Corte europea dei diritti e le resistenze nazionali: tre modelli a confronto*, in *Quad. cost.*, 2017, pp. 855 ss.

rapporti tra i diversi giudici chiamati a farne applicazione. In seguito sarà prestata attenzione agli sviluppi giurisprudenziali intervenuti successivamente, con il precipuo intento di individuare gli eventuali assestamenti o i veri e propri mutamenti apportati al modello originario.

Da ultimo si cercherà di comprendere le possibili ricadute del modello cui sembra essere pervenuta la giurisprudenza costituzionale sul ruolo e sulle rispettive attribuzioni dei diversi soggetti chiamati ad interpretare ed applicare la Convenzione, con particolare riguardo ai rapporti tra Corte costituzionale e Corte di Strasburgo⁴.

2. Il modello delineato dalle sentenze “gemelle”, la sua stretta connessione con il parametro costituzionale selezionato e i tentativi (falliti) di “comunitarizzazione” delle disposizioni convenzionali

Partendo dalle sentenze “gemelle”, occorre anzitutto attribuire il giusto rilievo ad un profilo al quale la dottrina non presta la dovuta attenzione, ma che in realtà costituisce la *tete de chapitre* del ragionamento seguito dalla Corte. Si allude alla scelta di campo preliminarmente compiuta dal giudice delle leggi riguardo alla disposizione della Carta chiamata a fungere da parametro di legittimità costituzionale rispetto alle disposizioni legislative ritenute asseritamente contrastanti con la CEDU e quindi a fornire copertura costituzionale a quest'ultima.

Occorre al riguardo considerare che all'interno della Carta costituzionale non vi è alcuna disposizione specificamente riferita ai trattati internazionali e alla loro efficacia. Soltanto due particolari tipologie di trattati, vale a dire quelli che disciplinano la condizione giuridica dello straniero e quelli che regolano i rapporti con la Chiesa cattolica ricevono una diretta copertura costituzionale ad opera, rispettivamente, degli artt. 10, comma 2, e 7, Cost. e godono pertanto di uno specifico regime “privilegiato”. Una copertura costituzionale indiretta, per il tramite dell'art. 11 Cost., era ed è riconosciuta anche ai trattati istitutivi della Comunità europea⁵. La nostra Carta, però, a differenza di altre, non riconosce alcun regime giuridico specifico e particolare ai trattati (come la CEDU) aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali. Riguardo a quest'ultimi, pertanto, equiparati in tutto e per tutto alla generalità degli altri trattati, in assenza

⁴ Riguardo ai quali, in una letteratura ormai sterminata, v. almeno A. RANDAZZO, *La tutela dei diritti fondamentali tra CEDU e Costituzione*, Milano, 2017.

⁵ Tale copertura, come ben noto, è stata estesa di recente alla Carta ONU dalla Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238, in *Giur. cost.*, 2014, pp. 3853 ss., con osservazioni di B. CONFORTI, *La Corte costituzionale e i diritti umani misconosciuti sul piano internazionale*, *ivi*, pp. 3885 ss.; C. PINELLI, *Diritto di difesa e immunità degli Stati dalla giurisdizione straniera sul risarcimento dei danni per crimini di guerra e contro l'umanità*, *ivi*, pp. 3891 ss.; M. BRANCA, *Il punto sui “controlimiti”*, *ivi*, pp. 3899 ss.; R. CAPONI, *Immunità dello Stato dalla giurisdizione, negoziato diplomatico e diritto di azione nella vicenda delle pretese risarcitorie per i crimini nazisti*, *ivi*, pp. 3908 ss.; F. RIMOLI, *La Corte e la Shoah: osservazioni brevi su una sentenza coraggiosa*, *ivi*, pp. 3915 ss.

di indicazioni espresse nella Carta, si pone il problema dell'individuazione della disposizione costituzionale destinata a fornire loro copertura.

Ebbene, tale questione risulta gravida di implicazioni e ricadute in ordine alle modalità di recepimento e penetrazione del diritto convenzionale nel nostro ordinamento e alla collocazione delle disposizioni convenzionali nel sistema delle fonti. La scelta compiuta dalla Corte nella selezione del parametro costituzionale, pertanto, costituisce la base dell'*iter* logico-argomentativo successivo, ciascun passaggio del quale discende, quasi a cascata, dalla premessa di partenza. Sotto questo profilo possono trarsi indicazioni interessanti non soltanto dalla scelta compiuta dalla Corte, “in positivo”, a favore dell'art. 117, comma 1, Cost., ma anche dalle scelte compiute per così dire “in negativo” laddove il giudice delle leggi, in accordo con le ordinanze di remissione, ha ritenuto di non avvalersi, quali parametri, di altre disposizioni costituzionali ritenendole non pertinenti.

In primis la Corte⁶, in ossequio alla pregressa giurisprudenza, ha ribadito che le disposizioni convenzionali, a differenza di quelle comunitarie, non possono in alcun modo trovare fondamento nell'art. 11 della Carta⁷. Le conseguenze che ne discendono rilevano con immediatezza sotto un duplice ordine di profili. Sul piano delle fonti, anzitutto, le norme convenzionali risultano sprovviste di efficacia diretta nel nostro ordinamento, con conseguente preclusione a carico dei giudici ordinari di procedere alla loro applicazione diretta e alla conseguente disapplicazione (*rectius*, non applicazione) delle norme interne contrastanti⁸. Sul piano ordinamentale, invece, le ricadute derivanti dalla differenza tra norme comunitarie e norme convenzionali risultano ancor più rilevanti. La Corte precisa infatti che le prime derivano da un ordinamento sovranazionale provvisto di istituzioni appositamente deputate ad emanarle⁹, cui l'Italia ha

⁶ Si precisa che viene seguito l'*iter* logico-argomentativo della “prima gemella”, che si sviluppa e dipana in modo almeno in parte diverso da quello della “seconda”, tant'è che potrebbe parlarsi di “gemelle diverse” o “eterozigoti”. Per la verità le due pronunce, redatte da due giudici diversi, pur attraverso un diverso ordine sistematico di esposizione delle argomentazioni e pur in presenza di diversi incisi o precisazioni, pervengono infine alle medesime conclusioni sostanziali. Rileva del resto al riguardo quanto sostenuto di recente proprio da uno dei redattori (G. SILVESTRI, *Considerazioni conclusive*, in *osservatoriosullefonti.it*, n. 1/2018, p. 3), il quale ha smentito per così dire “in via autentica” l'esistenza di qualsivoglia presunta difformità tra le due pronunce.

⁷ Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348, *cit.*, Punto 3.3. del *Considerato in Diritto*. Si professa invece possibilista al riguardo, seppure soltanto in presenza di determinate condizioni, F. SALERNO, *La coerenza dell'ordinamento*, *cit.*, pp. 14 ss.

⁸ L'efficacia diretta viene altresì esclusa da Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349, *cit.*, Punto 6.1. del *Considerato in Diritto*, in virtù del carattere e della struttura delle disposizioni convenzionali, che non determinano la produzione di effetti diretti nella sfera soggettiva dei singoli, e delle sentenze della Corte EDU, che hanno come unici destinatari gli Stati contraenti dai quali pretendono un comportamento. Ad avviso di A. GUAZZAROTTI, *L'interpretazione conforme alla CEDU: una mappatura a dieci anni dalle sentenze “gemelle” della Corte costituzionale*, in *osservatoriosullefonti.it*, n. 1/2018, p. 2, la *ratio* della decisione sarebbe stata proprio quella di impedire l'insorgenza di una nuova ipotesi di disapplicazione della legge da parte dei giudici comuni, con conseguente marginalizzazione del ruolo della Corte nella tutela dei diritti fondamentali.

⁹ V. al riguardo, A. GUAZZAROTTI, *L'interpretazione conforme alla CEDU*, *cit.*, p. 15, pp. 19 ss.

aderito e a vantaggio del quale ha acconsentito alla cessione di porzioni della propria sovranità. Viceversa, dalla stipulazione della CEDU non è derivata la creazione di un ordinamento giuridico sovranazionale provvisto di organi deliberativi abilitati all'emanazione di norme direttamente efficaci negli ordinamenti degli Stati contraenti. Peraltro la “seconda gemella” precisa che i diritti fondamentali tutelati a livello convenzionale non possono neppure configurarsi come una “materia” rispetto alla quale vi sia stata una cessione di sovranità¹⁰. In buona sostanza, seguendo il ragionamento della Corte, la Convenzione possiede il valore, la consistenza e l'efficacia di un mero trattato, con l'adesione al quale l'Italia ha accettato soltanto di assumere una serie di obblighi “contrattuali” sul piano internazionale e nei riguardi degli altri Stati contraenti, senza però acconsentire ad alcuna limitazione di sovranità in ordine alla tutela dei diritti umani ivi disciplinata. Questa affermazione, all'apparenza ovvia, costituisce il punto fermo del quale occorrerà tenere conto nel prosieguo della trattazione al fine di intendere rettamente i successivi passaggi del ragionamento della Corte e di scongiurare il rischio di attribuire al diritto convenzionale una natura ed un ruolo che non ha e non può avere.

Ciò posto e chiarito in ordine alla natura meramente pattizia della CEDU e delle sue disposizioni, la Corte esclude conseguentemente la possibilità -seppure da taluno adombrata¹¹- di ricondurle sotto l'ombrello protettivo dell'art. 10, comma 1, Cost., laddove si fa espresso riferimento alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di natura consuetudinaria e suscettibili di adattamento automatico.

In conclusione la Corte, all'esito di una sorta di ragionamento per esclusione, perviene ad individuare il parametro costituzionale pertinente (ovviamente, in modo conforme a quanto prospettato dai giudici *a quibus* nelle ordinanze di rimessione) nell'art. 117, comma 1, Cost., così come novellato ad opera della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3¹², nella parte in cui assoggetta il legislatore statale e regionale al rispetto degli “obblighi internazionali” e fornisce pertanto pieno riconoscimento e legittimazione al principio di

¹⁰ Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349, *cit.*, Punto 6.1. del *Considerato in Diritto*. Viene quindi chiaramente statuito un limite *ratione materiae* all'applicazione dell'art. 11 Cost. riguardo ad un ambito, quale quello dei diritti fondamentali, di natura intrinsecamente costituzionale e quindi *ipso facto* sottratto a possibili cessioni di sovranità, come rileva F. SALERNO, *La coerenza dell'ordinamento*, *cit.*, p. 16. Ciò vale ad escludere la tesi autorevolmente sostenuta da A. RUGGERI, *La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d'inquadramento sistematico (a prima lettura di Corte cost. nn. 348 349 del 2007)*, in *forumcostituzionale.it*, 2007, il quale suggeriva l'ancoraggio all'art. 2 Cost., proprio in virtù del carattere “speciale”, *ratione materiae*, dei trattati sui diritti umani.

¹¹ In tal senso F. SALERNO, *La coerenza dell'ordinamento*, *cit.*, pp. 12 ss., in base al criterio del trattamento più favorevole da riservare alla fonte.

¹² Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348, *cit.*, Punto 3.4. del *Considerato in Diritto*. Circa il carattere innovativo delle riforma costituzionale, con accenti critici, v. A. D'ATENA, *La nuova disciplina costituzionale dei rapporti internazionali e con l'Unione europea*, in *Rass. parl.*, 2002, pp. 915 ss.

“coerenza” del diritto interno con il diritto internazionale¹³. Conseguentemente all'individuazione di questo nuovo parametro costituzionale, muta anche il valore attribuito alle disposizioni convenzionali in precedenza annoverate, in virtù del rango legislativo dello strumento utilizzato per il loro recepimento (legge di esecuzione del trattato) tra le fonti primarie¹⁴, seppur “speciali”¹⁵ (con tutte le conseguenze del caso riguardo ai rapporti con le altre fonti primarie e con quelle costituzionali¹⁶), e addirittura atipiche e dotate di forza passiva rinforzata secondo un'isolata pronuncia della Corte¹⁷. Le disposizioni convenzionali, infatti, al pari del più vasto *genus* degli “obblighi internazionali” di cui fanno parte e di cui sono espressione, assurgono al rango di fonti subcostituzionali, poste in posizione intermedia tra le leggi ordinarie, cui sono sovraordinate, e la Costituzione, cui sono subordinate. Tali disposizioni, pertanto, ricadono nella categoria delle fonti interposte perché sono chiamate, attraverso un rinvio mobile¹⁸, ad integrare e a riempire di contenuti il parametro costituzionale di riferimento, indicato dall'art. 117, comma

¹³ Riguardo al quale, anche per ampi richiami dottrinali, v. F. SALERNO, *La coerenza dell'ordinamento*, cit., p. 9. La disposizione costituzionale, come osserva Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349, cit., Punto 6.2. del *Considerato in Diritto*, colma una precedente lacuna al riguardo e fornisce un più solido fondamento al principio costituzionale di apertura al diritto internazionale e alle sue fonti. Dubbi sul valore generale di questa clausola, in virtù della sua collocazione topografica nel Titolo V della Costituzione, erano stati espressi da C. PINELLI, *I limiti generali alla potestà legislativa statale e regionale e i rapporti con l'ordinamento comunitario*, in *Foro it.*, 2001, c. 194, e E. CANNIZZARO, *La riforma federalista della Costituzione e gli obblighi internazionali*, in *Riv. dir. intern.*, 2001, p. 921. Riguardo all'efficacia spiegata dal diritto internazionale nel nostro ordinamento v., *ex multis*, A. PISANESCHI, *Costituzione e diritto internazionale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2016, pp. 791 ss.

¹⁴ Corte cost., 6 giugno 1989, n. 323, in *Giur. cost.*, 1989, pp. 1473 ss., con osservazione di A. D'ATENA, *Gerarchia delle fonti e adattamento ai trattati internazionali*, *ivi*, pp. 1482 ss., Punto 6 del *Considerato in Diritto*: “l'adattamento delle norme internazionali pattizie avviene per ogni singolo trattato con un atto ad hoc consistente nell'ordine di esecuzione adottato di regola con legge ordinaria. Ne consegue che i trattati internazionali vengono ad assumere nell'ordinamento la medesima posizione dell'atto che ha dato loro esecuzione”.

¹⁵ In ossequio alla ben nota teoria formulata da B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, Napoli, 2006, p. 293, allo scopo di sottrarre all'abrogazione da parte di eventuali disposizioni legislative successive chiamate a disciplinare la stessa materia.

¹⁶ Alle quali le disposizioni pattizie risultavano integralmente assoggettate, con la conseguenza della loro possibile sottoposizione al giudizio di legittimità costituzionale e alla conseguente declaratoria di illegittimità, *in parte qua*, della legge di esecuzione del trattato, come ha chiarito Corte cost., 23 marzo 2011, n. 73, in *Giur. cost.*, 2001, pp. 1146 ss., Punto 3.1. del *Considerato in Diritto*, con osservazione di D. ALBERGHINI, *Le norme internazionali pattizie di fronte alla Corte: questioni nuove?*, *ivi*, pp. 450 ss.

¹⁷ Corte cost., 19 gennaio 1993, n. 10, in *Giur. cost.*, 1993, pp. 52 ss., con osservazione di E. LUPO, *Il diritto dell'imputato straniero all'assistenza dell'interprete tra Codice e convenzioni internazionali*, *ivi*, 2010, pp. 66 ss.

¹⁸ Il cui oggetto è rappresentato dalla norma pattizia contenuta in un trattato rilevante per l'Italia, come chiarisce G. PALMISANO, *Le norme pattizie come parametro di costituzionalità delle leggi: questioni chiarite e questioni aperte a dieci anni dalle sentenze “gemelle”*, in *osservatoriosullefonti.it*, n. 1/2018, pp. 11 ss., proprio sulla scorta delle indicazioni espresse dalle “gemelle”. Di contrario avviso P. CARETTI, *Il limite degli obblighi internazionali per la legge dello Stato e delle Regioni*, in *ID.*, *Stato, Regioni, Enti locali tra innovazione e continuità: scritti sulla riforma del Titolo V della Costituzione*, Torino, 2003, p. 61; S. M. CICONETTI, *Creazione indiretta del diritto e norme interposte*, in *Giur. cost.*, 2008, p. 565; G. SERGES, *I trattati internazionali diversi dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano*, in A. DE BLASE (a cura di), *Convenzioni sui diritti umani e Corti nazionali*, Roma, 2014, p. 192, secondo i quali il rinvio sarebbe rivolto alle norme interne di adattamento e quindi alla legge di esecuzione.

1, Cost. con la formula generica degli “obblighi internazionali”¹⁹. Anche quest'ultimo profilo, peraltro, non è privo di significative ricadute pratiche. Ogni qualvolta invocano l'art. 117, comma 1, Cost. ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale, infatti, i giudici *a quibus*, a pena di inammissibilità della questione, sono tenuti ad indicare espressamente e precisamente le disposizioni della Convenzione ritenute lese e chiamate così ad integrare il parametro costituzionale in veste di norme interposte.

Sulla scorta di queste premesse relative all'individuazione del parametro costituzionale di riferimento e al rango ascritto alle disposizioni convenzionali nel sistema delle fonti, la Corte costruisce un modello, un “decalogo”²⁰ di regole rivolto a tutti coloro chiamati ad applicare la CEDU. Ciascuna delle regole di cui si compone tale “decalogo”, come si è precisato *ab initio*, è la naturale conseguenza delle premesse da cui muove il ragionamento della Corte.

E così, in estrema sintesi per non dilungarci su aspetti già ben noti e dibattuti, l'eventuale contrasto tra una disposizione legislativa e una disposizione CEDU non costituisce un problema di successione delle leggi nel tempo o di contrasto tra fonti di rango gerarchico diverso e non può pertanto essere risolto attraverso l'applicazione dei consueti criteri di composizione delle antinomie ma assume la configurazione di una vera e propria questione di legittimità costituzionale (perché la violazione di una disposizione convenzionale ridonda in una lesione dell'art. 117, comma 1, Cost.) che impone ai giudici, stante la preclusione a non applicare la norma interna²¹ e previo esperimento del tentativo di interpretazione convenzionalmente orientata²², di investire la Corte costituzionale del relativo incidente²³.

¹⁹ Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348, *cit.*, Punto 4.5. del *Considerato in Diritto*.

²⁰ Per richiamare le parole di E. LAMARQUE, *Il vincolo alle leggi statali e regionali derivante dagli obblighi internazionali nella giurisprudenza comune*, in Aa. Vv., *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici*, Milano, 2010, pp. 97 ss.

²¹ Secondo A. RUGGERI, *Corte europea dei diritti dell'uomo e giudici nazionali, alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale (tendenze e prospettive)*, in *osservatorioaic.it*, n. 1/2018, pp. 9 ss., la CEDU potrebbe ricevere diretta applicazione in caso di mancanza di norma legislativa interna.

²² Per la verità, evocata espressamente solo da Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349, *cit.*, Punto 6.2. del *Considerato in Diritto*, superando i timori di coloro che paventavano l'assoluta estromissione dei giudici comuni e l'accentramento presso la Corte costituzionale di ogni questione relativa al contrasto tra norme convenzionali e norme costituzionali, tra i quali M. L. PADELLETTI, *L'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti umani tra obblighi internazionali e rispetto delle norme costituzionali*, in *Dir. um. e dir. intern.*, 2008, pp. 357 ss.; E. CANNIZZARO, *Sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e ordinamento italiano in due recenti decisioni della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. intern.*, 2008, pp. 139 ss. Sull'interpretazione convenzionalmente conforme, riguardo al suo fondamento, al suo ambito applicativo e ai suoi limiti v. A. CIAMPI, *L'interpretazione convenzionalmente conforme come tecnica di risoluzione delle antinomie tra diritto interno e diritto pattizio*, in *osservatoriosullefonti.it*, n. 1/2018. Per inciso, come osserva correttamente P. ROSSI, *L'interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte EDU: quale vincolo per il giudice italiano?*, in *osservatoriosullefonti.it*, n. 1/2018, p. 4, l'obbligo di interpretazione conforme costituisce il naturale portato della proclamata superiorità gerarchica della Convenzione, sulla scorta di quanto autorevolmente osservato da R. BIN, *L'interpretazione conforme. Due o tre cose che so di lei*, in A. BERNARDI (a cura di), *L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea. Profili e limiti di un vincolo problematico*, Napoli, 2015, pp. 17 ss.

²³ Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348, *cit.*, Punto 4.3. del *Considerato in Diritto*.

La Corte ricorda immediatamente dopo che l'Italia, in virtù dell'art. 32, paragrafo 1, della Convenzione, ha assunto l'obbligo di adeguare la propria legislazione alle norme convenzionali, nel significato attribuito loro dalla Corte EDU, “*specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione*”²⁴ e per garantire l'uniforme applicazione della Convenzione²⁵. A questa affermazione ne fa seguito un'altra che vale come una precisazione alla quale -come si avrà modo di vedere- non è stata spesso prestata la dovuta attenzione ma che necessita invece di essere valorizzata: “*non si può parlare quindi di una competenza giurisdizionale che si sovrappone a quella degli organi giudiziari dello Stato italiano, ma di una funzione interpretativa eminentemente che gli Stati contraenti hanno riconosciuto alla Corte europea*”.

Da ultimo, la Corte trae le conseguenze ineluttabili dovute al carattere subcostituzionale ascrivito alle norme convenzionali²⁶. E così in primo luogo vi è l'esigenza, definita “*assoluta ed inderogabile*”, che dette disposizioni risultino conformi alla Costituzione, onde evitare il paradosso che le disposizioni legislative vengano dichiarate incostituzionali in virtù del contrasto con una norma interposta a sua volta incostituzionale. Ne deriva la necessità di una duplice valutazione di conformità, della norma interposta rispetto alla Carta e della norma censurata rispetto alla norma interposta. In secondo luogo, la conformità o meno alla Costituzione delle norme convenzionali deve essere valutata non soltanto rispetto ai tradizionali “*controlimiti*”, rappresentati dai principi supremi e dai diritti inalienabili della persona, seppur variamente denominati nella giurisprudenza costituzionale (come avviene per le norme comunitarie, cui è ascrivito rango sostanzialmente costituzionale), bensì riguardo a tutte le disposizioni costituzionali. In terzo luogo, in caso di accertato contrasto con la Costituzione, la norma convenzionale risulta inidonea a fungere da parametro di legittimità e la Corte deve provvedere ad espungerla dall'ordinamento nelle forme e con le modalità previste. In quarto ed ultimo luogo, la Corte afferma a chiare lettere che le pronunce della Corte EDU non sono “*incondizionatamente vincolanti ai fini del controllo di costituzionalità delle leggi nazionali*”, perché il vincolo costituzionale al rispetto degli “*obblighi internazionali*” ex art. 117, comma 1, Cost. di cui sono espressione deve essere assoggettato dalla Corte alle consuete operazioni di bilanciamento con gli altri interessi costituzionalmente protetti. La “*seconda gemella*”, peraltro, in un inciso, aggiunge che la Corte è chiamata anche a verificare che le disposizioni convenzionali apprestino un livello di tutela dei diritti almeno equivalente a quello assicurato dalle disposizioni costituzionali. In estrema sintesi, è il ragionamento conclusivo della Corte, le disposizioni convenzionali, dato il loro carattere meramente pattizio e il loro rango subcostituzionale, non penetrano incondizionatamente nel nostro ordinamento ma possono essere assoggettate al vaglio di legittimità costituzionale.

²⁴ Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348, *cit.*, Punto 4.6. del *Considerato in Diritto*.

²⁵ Così, ancora, Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349, *cit.*, Punto 6.2. del *Considerato in Diritto*.

²⁶ Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348, *cit.*, Punto 4.7. del *Considerato in Diritto*.

Prima di procedere oltre è opportuno precisare che il modello delineato dalle sentenze “gemelle” non è stato in alcun modo intaccato dai successivi tentativi di procedere alla “comunitarizzazione” delle disposizioni convenzionali attraverso l'individuazione di un fondamento costituzionale diverso rispetto all'art. 117, comma 1, Cost., vale a dire l'art. 11 della Carta.

Un primo tentativo prendeva le mosse dall'art. 6.2. del Trattato sull'Unione europea (nella versione ante-Lisbona), laddove attribuiva ai diritti fondamentali garantiti dalla CEDU il valore di principi generali dell'ordinamento dell'Unione, in quanto tali provvisti di efficacia diretta. Tale tentativo è stato immediatamente bloccato dalla Corte costituzionale²⁷ sulla scorta di tre distinte argomentazioni, relative rispettivamente alla diversità giuridica, funzionale e istituzionale del sistema convenzionale rispetto a quello comunitario ed euro-unitario; al rilievo di tali principi esclusivamente riguardo a fattispecie cui risulti applicabile il diritto comunitario²⁸; al fatto che, in assenza (e in attesa) della partecipazione dell'Unione europea alla CEDU (come prevede il nuovo art. 6.2. TUE, finora rimasto lettera morta), gli ordinamenti di ciascuno Stato membro disciplinano in modo autonomo e diversificato i rapporti con l'ordinamento convenzionale. Il principio per cui la previsione del Trattato di Lisbona non è valsa a modificare l'efficacia giuridica (nel senso di una loro “comunitarizzazione”) attribuita alle disposizioni convenzionali dalle sentenze “gemelle” è stato successivamente ribadito in modo esplicito e con identiche argomentazioni tanto dalla stessa Corte costituzionale, che ha continuato risolutamente ad escludere la riconducibilità della CEDU all'art. 11 Cost.²⁹, quanto dalla Corte di Giustizia³⁰ e dall'Adunanza Plenaria

²⁷ Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349, *cit.*, Punto 6.1. del *Considerato in Diritto*.

²⁸ E, più precisamente, gli atti comunitari, gli atti nazionali di attuazione della normativa comunitaria e le deroghe nazionali a norme comunitarie giustificate dal rispetto di diritti fondamentali.

²⁹ In tal senso, seppur in riferimento al nuovo art. 6.3. TUE, Corte cost., 11 marzo 2011, n. 80, in *Giur. cost.*, 2011, pp. 1224 ss.; Corte cost., 7 aprile 2011, n. 113, in *Giur. cost.*, 2011, pp. 1523 ss., con osservazioni di G. UBERTIS, *La revisione successiva a condanne della Corte di Strasburgo*, *ivi*, pp. 1542 ss., G. REPETTO, *Corte costituzionale e CEDU al tempo dei conflitti sistematici*, *ivi*, pp. 1548 ss., e S. LONATI, *La Corte costituzionale individua lo strumento per adempiere all'obbligo di conformarsi alle condanne europee: l'inserimento delle sentenze della Corte europea tra i casi di revisione*, *ivi*, pp. 1557 ss.; Corte cost., 22 luglio 2011, n. 236, in *Giur. cost.*, 2011, pp. 3021 ss., con osservazione di C. PINELLI, *Retroattività della legge penale più favorevole tra CEDU e diritto nazionale*, *ivi*, pp. 3047 ss., riguardo alla quale v. anche A. GUAZZAROTTI, *Precedente CEDU e mutamenti culturali nella prassi giurisprudenziale italiana*, *ivi*, pp. 3779 ss.; Corte cost., 11 novembre 2011, n. 303, in *Giur. cost.*, 2011, pp. 4224 ss.; Corte cost., 12 ottobre 2012, n. 230, in *Giur. cost.*, 2012, pp. 3440 ss., con osservazioni di O. MAZZA, *Il principio di legalità nel nuovo sistema penale liquido*, *ivi*, pp. 3464 ss., e V. MANES, *Prometeo alla Consulta: una lettura dei limiti costituzionali all'equiparazione tra “diritto giurisprudenziale” e “legge”*, *ivi*, pp. 3474 ss.; Corte cost., 5 giugno 2015, n. 96, in *Giur. cost.*, 2015, pp. 789 ss., con osservazioni di M. P. IADICICCO, *Finalmente una decisione del giudice delle leggi sulla diagnosi genetica preimpianto, in attesa del doveroso intervento del legislatore*, *ivi*, pp. 797 ss., e A. IANNUZZI, *La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità del divieto di accesso alla diagnosi preimpianto e alla procreazione medicalmente assistita per le coppie fertili e sgretola l'impianto della legge n. 40 del 2004*, *ivi*, pp. 805 ss.; Corte cost., 10 novembre 2016, n. 236, in *Giur. cost.*, 2016, pp. 2092 ss., con osservazione di V. MANES, *Proporzioni senza geometrie*, *ivi*, pp. 2105 ss.

³⁰ Corte giust., 24 aprile 2012, C-571/10, sul caso *Kamberaj*, riguardo alla quale v. G. BIANCO, C. MARTINICO, *Dialogue or disobedience? On the domestic effects of the ECHR in light of the Kamberaj decision*, in *Eur. publ. law*, 2014, pp.

del Consiglio di Stato³¹, la quale ultima ha così disatteso alcuni orientamenti giurisprudenziali di segno contrario formatisi *medio tempore*³².

Un secondo tentativo di “comunitarizzazione” è stato compiuto attraverso il collegamento tra la Convenzione e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla quale l'art. 6.1. TUE ha attribuito lo stesso valore giuridico dei Trattati istitutivi³³, ascrivendo così alle sue disposizioni il rango di diritto primario dell'Unione, pur con i limiti applicativi *ratione personae* e *ratione materiae* ben chiariti dalla Corte di Giustizia, in ordine agli ambiti e agli atti riconducibili all'attuazione del diritto dell'Unione³⁴. Ebbene, la Carta di Nizza richiama la CEDU sia nel Preambolo che nell'art. 52, paragrafo 3. In quest'ultima disposizione, in particolare, viene proclamato il principio di equivalenza, in virtù del quale i diritti previsti dalla Carta corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione debbono ricevere il medesimo livello di

435 ss.: “l'articolo 6, paragrafo 3, TUE non disciplina il rapporto tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell'ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione e una norma di diritto nazionale ... il rinvio operato dall'articolo 6, paragrafo 3, alla CEDU non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa”. Peraltro di recente la stessa Corte giust., Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-537/2016, *Garlsson Real Estate*, ha chiarito che, nonostante i diritti convenzionali costituiscano principi generali del diritto dell'Unione e nonostante la clausola di equivalenza contenuta nell'art. 52, par. 3, della Carta di cui si dirà in appresso, in assenza e in attesa di un atto formale di adesione la Convenzione non può considerarsi parte del diritto eurounitario.

³¹ Cons. St., ad. plen., ord. 4 marzo 2015, n. 2; Cons. St., ad. plen., 14 luglio 2015, n. 7.

³² In base ai quali le disposizioni convenzionali, in virtù della formulazione dell'art. 6 TUE, sarebbero state “comunitarizzate” acquisendo così la medesima efficacia del diritto dell'Unione e risulterebbero pertanto direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri, con conseguente non applicazione delle norme interne contrastanti. In tal senso Cons. St., sez. IV, 2 marzo 2010, n. 1220; TAR Lazio, Roma, sez. II bis, 18 maggio 2010, n. 11194: “il riconoscimento dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU come principi interni al diritto dell'Unione ... ha immediate conseguenze di assoluto rilievo, in quanto le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione, e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e quindi in Italia ai sensi dell'art. 11 della Costituzione, venendo in tal modo in rilievo l'ampia e decennale evoluzione giurisprudenziale che ha, infine, portato all'obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare le norme nazionali in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione in favore del diritto comunitario, previa eventuale pronuncia del giudice comunitario ma senza dover transitare per il filtro dell'accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno”.

³³ V. L. S. ROSSI, “Stesso valore giuridico dei Trattati”? Rango primario ed effetti diretti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in *Dir. un. eur.*, 2016, pp. 417 ss.

³⁴ Corte giust., 17 dicembre 1970, C-11/70, che ha chiarito come la salvaguardia dei diritti fondamentali deve essere garantita entro l'ambito della struttura e delle finalità della Comunità; Corte giust., C-198/13, sul collegamento tra diritto dell'Unione e diritto interno. Di recente, anche allo scopo di porre freno al tentativo dei giudici comuni di espandere l'ambito di applicazione della Carta, è intervenuta Corte cost., 24 marzo 2016, n. 63, in *Giur. cost.*, 2016, pp. 616 ss., con osservazioni di F. RIMOLI, *Laicità, eguaglianza, intese: la Corte dice no agli atei (pensando agli islamici)*, *ivi*, pp. 637 ss., e M. CROCE, *La giurisprudenza costituzionale in materia di edilizia di culto fra esigenze di uguale libertà e bisogno crescente di sicurezza*, *ivi*, pp. 647 ss., che ha ricordato come “perché la Carta dei diritti UE sia invocabile ... occorre che la fattispecie oggetto di legislazione interna ... sia disciplinata dal diritto europeo - in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione- ... e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto”.

protezione offerto loro da quest'ultima³⁵. Il livello di protezione garantito a livello convenzionale, pertanto, costituisce lo standard minimo di tutela che funge da parametro di riferimento per l'interpretazione del significato e della portata dei diritti contenuti nella Carta di Nizza, inderogabile *in peius* ma non preclusivo di un livello di tutela più esteso da parte dell'Unione. In buona sostanza, pertanto, in virtù dell'applicazione del richiamato principio di equivalenza, il diritto convenzionale penetrerebbe nel diritto dell'Unione europea (e mediatamente e indirettamente in quelli nazionali ...) attraverso il condizionamento dell'interpretazione del contenuto e dell'estensione dei diritti proclamati dalla Carta di Nizza. In tal modo, peraltro, le garanzie convenzionali potrebbero ricevere applicazione diretta nel nostro ordinamento per mezzo delle omologhe garanzie contenute nella Carta di Nizza, come ha di recente affermato una (per ora) isolata sentenza della Corte di Cassazione³⁶, con la conseguenza che il giudice interno sarebbe legittimato a disapplicare le disposizioni interne con esse contrastanti³⁷. Come ben noto, la Corte costituzionale³⁸ ha frustrato anche questo tentativo, ricordando come l'art. 6 citato e la Dichiarazione 1 allegata al Trattato di Lisbona prevedono che la Carta di Nizza, pur possedendo il medesimo valore dei Trattati istitutivi, non influisce sul riparto di competenze tra l'Unione e gli Stati membri e non estende o modifica le competenze dell'Unione introducendone di nuove³⁹. Conseguentemente rimane fermo il principio per cui anche le disposizioni della Carta di Nizza ricevono applicazione soltanto in riferimento alle fattispecie sottoposte al diritto eurounitario, come del resto ribadito dallo stesso art. 51 della Carta. Non è pertanto possibile pervenire alla “comunitarizzazione” del diritto convenzionale neppure attraverso una sorta di “triangolazione” con la Carta di Nizza. Ciò anche a prescindere dai dubbi sorti in ordine all'efficacia delle disposizioni della Carta stessa in virtù dell’“enigmatico” *obiter* contenuto nella sentenza n. 269 del 2017 e degli effetti che potrebbe spiegare riguardo alle stesse disposizioni CEDU⁴⁰.

³⁵ La Corte di Giustizia, in ossequio a questa disposizione, adopera i medesimi criteri “sostanziali” di giudizio seguiti dalla Corte EDU, come conferma la recente pronuncia *Aklagaren c. Fransson*, C-617-10.

³⁶ Cass. Pen., sez. VI, 15 novembre 2016, n. 54467, in riferimento al principio convenzionale del *ne bis in idem*, proclamato anche dall'art. 50 della Carta di Nizza, per cui l'*acquis* della giurisprudenza di Strasburgo, come afferma I. GITTARDI, *La miccia è accesa: la corte di Cassazione fa diretta applicazione dei principi della Carta di Nizza in materia di ne bis in idem*, in *Dir. pen. cont.*, n. 4/2017, pp. 280 ss., “penetra all'interno della Carta attraverso il trasformatore rappresentato dall'art. 52 par. 3, assumendo così la particolare forza vincolante caratteristica del diritto primario dell'Unione”. Sul principio in parola e sulla sua applicazione da parte dei giudici nazionali e delle Corti europee v., *ex multis*, E. BINDI, *Divieto di bis in idem e doppio binario sanzionatorio nel dialogo tra giudici nazionali e sovranazionali*, in *federalismi.it*, n. 17/2018.

³⁷ Come suggerisce A. RUGGERI, *Applicazioni e disapplicazioni dirette della CEDU (lineamenti di un “modello” internamente composito)*, in *forumcostituzionale.it*, 28 febbraio 2011; ID., *Corte europea, cit.*, p. 3.

³⁸ Corte cost., 11 marzo 2011, n. 80, *cit.*, Punto 5.5. del *Considerato in Diritto*.

³⁹ Come ricorda A. BARBERA, *La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di Giustizia*, in *rivistaaic.it*, n. 4/2017, p. 6, “la Carta dei diritti non ha fissato una competenza generale dell'Unione in materia di diritti fondamentali ma richiede, per la sua applicazione, la «corrispondenza» con una specifica competenza dell'Unione”.

⁴⁰ V. *infra*, paragrafo 5.

3. La valutazione di “conformità” alla Convenzione, tra “monopolio” interpretativo della Corte EDU e criteri selettivi introdotti dalla Corte costituzionale

Tra le pieghe del ragionamento articolato dalla Corte nelle “gemelle” è possibile scorgere due ordini di considerazioni suscettibili di maggiori sviluppi ad opera degli orientamenti successivi. L'una attiene all'interpretazione della Convenzione e ai soggetti chiamati ad effettuarla. L'altra, invece, all'efficacia che le disposizioni convenzionali, così come interpretate dalla Corte EDU, e quindi le sentenze di quest'ultima, spiegano nel nostro ordinamento. Le due questioni, relative all'esistenza rispettivamente di un “monopolio” interpretativo in capo alla Corte EDU e di un “vincolo” interpretativo discendente dalle sue sentenze, vengono spesso confuse ma debbono invece essere tenute ben distinte perché interessano piani diversi. La prima, infatti, riguarda, a monte, l'interpretazione delle disposizioni convenzionali, nei soli limiti e ai soli fini dell'applicazione delle garanzie convenzionali. La seconda riguarda invece, a valle, le ricadute dell'interpretazione delle norme convenzionali operata dalla Corte EDU sull'interpretazione delle disposizioni legislative nazionali da parte dei giudici interni. Le due questioni formeranno pertanto d'ora innanzi oggetto di separata e specifica trattazione nel presente e nel successivo paragrafo.

Riguardo alla prima, anzitutto, come detto, l'adesione del nostro Paese alla CEDU ha determinato l'insorgenza, nel nostro ordinamento, di un obbligo pattizio di “conformità” alla stessa gravante tanto sui giudici ordinari, tenuti ad interpretare le disposizioni di cui sono chiamati a fare applicazione -fin dove è possibile tramite gli ordinari strumenti ermeneutici e senza forzare la lettera della legge- in senso convenzionalmente orientato; quanto sulla stessa Corte costituzionale qualora, all'esito infruttuoso del tentativo di interpretazione conforme, venga investita della questione di costituzionalità.

La valutazione che sono chiamati a compiere i giudici interni risulta però particolarmente ardua perchè la CEDU, a differenza di altri trattati, istituisce un apposito giudice chiamato ad interpretarla e applicarla, per cui le sue disposizioni, contenenti in larga misura “principi” e quindi formulate in termini strutturalmente “aperti”, vivono ed operano attraverso le pronunce della Corte EDU che conferiscono loro il necessario carattere di concretezza. Ne consegue un duplice ordine di interrogativi: *in primis*, i giudici interni sono obbligati ad interpretare le disposizioni convenzionali secondo il significato ascritto loro dalla Corte di Strasburgo oppure godono di un margine di autonomia interpretativa? In secondo luogo, vi sono ed eventualmente quali sono i criteri utilizzabili dai giudici comuni e dalla stessa Corte costituzionale al fine di identificare la giurisprudenza della Corte EDU pertinente e rilevante nel caso di specie, dalla quale estrapolare il principio o la regola chiamati a fungere da parametro di “conformità”?

Il primo interrogativo concerne l'esistenza o meno di un “monopolio” interpretativo della Convenzione in capo alla Corte di Strasburgo e per rispondervi occorre tenere ben ferme le premesse di partenza sulle

quali si è più volta richiamata l'attenzione, relative al parametro costituzionale di riferimento e alla natura pattizia degli obblighi convenzionali. Occorre, in buona sostanza, rettamente intendere la consistenza degli obblighi assunti al riguardo dal nostro Paese con l'adesione alla Convenzione. Sotto questo profilo, alla luce del tenore letterale ma anche di una lettura teleologico-sistematica dell'art. 32 della Convenzione, appare incontestabile il riconoscimento del ruolo della Corte EDU quale unico interprete della Convenzione⁴¹. Peraltro, alla medesima conclusione è possibile pervenire anche in ragione della tecnica del rinvio mobile richiamata dalla Corte, che determina l'insorgenza dell'obbligo di interpretare la norma nel significato attribuitole nell'ordinamento di origine⁴².

Conseguentemente i giudici interni, ogniqualvolta sono chiamati a compiere una valutazione di “conformità” alla Convenzione, non dispongono di alcun margine autonomo di interpretazione delle sue disposizioni ma sono obbligati ad assumere quale parametro di riferimento quella operata dalla Corte EDU, il principio o la regola estrapolabile dalle sue pronunce, come un prodotto finito, che non possono in alcun modo concorrere a plasmare. E' bene ribadire che quanto appena detto in ordine al “monopolio” interpretativo della Corte EDU vale esclusivamente in riferimento all'applicazione delle disposizioni e delle garanzie convenzionali. Su un piano diverso (come si vedrà) si pone la questione degli effetti spiegati dalle sue pronunce e delle loro ricadute sul piano ordinamentale interno, laddove si discuta dell'interpretazione o dell'applicazione convenzionalmente conforme di una disposizione interna o dell'adeguamento in senso convenzionale della legislazione interna.

La Corte costituzionale pare avere affermato l'esistenza di un siffatto “monopolio” interpretativo sin dalle due sentenze “gemelle”, seppur con una certa diversità di accenti. La prima, infatti, si limita a richiamare genericamente e senza ulteriori specificazioni il tenore letterale dell'art. 32, paragrafo 1 della Convenzione, desumendone l'obbligo per lo Stato italiano di adeguarsi alle disposizioni convenzionali “*nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione*”⁴³. La seconda⁴⁴, invece, in termini ben più stringenti, dopo avere affermato che la “*parola ultima*” su ogni questione relativa

⁴¹ Di contrario avviso E. LAMARQUE, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Istruzioni per l'uso*, in F. VIGANO' (a cura di), *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordinamento italiano. Problematiche attuali e prospettive per il futuro*, Torino, 2015, pp. 196 ss. Anche secondo P. ROSSI, *L'interpretazione conforme*, cit., pp. 6 ss., non esiste un “monopolio” interpretativo in capo alla Corte, residuando in capo ai giudici statali un certo grado di autonomia nell'interpretazione ed applicazione della Convenzione. In realtà queste posizioni risultano pienamente compatibili con quella sostenuta nel presente scritto, laddove si tenga presente la distinzione iniziale tra “monopolio” interpretativo e “vincolo” interpretativo e si consideri che gli A. richiamati paiono negare l'esistenza di quest'ultimo.

⁴² Come ricorda F. SALERNO, *La coerenza dell'ordinamento interno*, cit., p. 12.

⁴³ Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348, cit., Punto 4.6. del *Considerato in Diritto*.

⁴⁴ Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349, cit., Punto 6.2. del *Considerato in Diritto*.

all'applicazione della Convenzione è rimessa all'“interpretazione centralizzata” della Corte di Strasburgo⁴⁵, immediatamente dopo sottolinea come il nostro Paese, non avendo avanzato al riguardo alcuna riserva preventiva o denuncia successiva, ha manifestato la consapevole accettazione delle conseguenti implicazioni in ordine al fatto che l'interpretazione della CEDU, a differenza di quella di altri trattati che non prevedono l'istituzione di un apposito organo giurisdizionale, è preclusa alle Parti contraenti e riservata al “suo” giudice⁴⁶. Ad ulteriore conferma del “monopolio” interpretativo riservato alla Corte EDU la Corte costituzionale in epoca successiva ha ulteriormente precisato -peraltro con un'affermazione già desumibile dalle argomentazioni contenute nelle “gemelle”- che è assolutamente preclusa ai giudici interni ogni interpretazione autonoma delle disposizioni convenzionali, in ipotesi addirittura contrastante con quella operata a Strasburgo⁴⁷.

L'affermata esistenza di un “monopolio” interpretativo della Convenzione in capo alla Corte EDU non ci consente però ancora di risolvere -e qui si passa al secondo interrogativo prospettato poc'anzi- il problema dell'individuazione del parametro di “conformità” da parte dei giudici interni. Non è spesso agevole, infatti, individuare e comprendere nella sua esatta portata esegetica l'interpretazione compiuta dalla Corte di Strasburgo né estrapolare dalle sue pronunce un principio o una regola idonei a ricevere applicazione in riferimento ad una specifica fattispecie per una molteplicità di ragioni.

Anzitutto, vi sono le difficoltà intrinseche ad ogni operazione ermeneutica, che presentano specifiche peculiarità nel caso di specie. La valutazione di “conformità” operata dai giudici nazionali non riguarda infatti direttamente le disposizioni convenzionali nel loro tenore letterale bensì l'interpretazione di esse operata dal loro giudice, la Corte di Strasburgo, traducendosi pertanto in una sorta di operazione di “interpretazione dell'interpretazione”, con tutte le difficoltà connesse.

Si potrebbe obiettare che si tratta di un'operazione ermeneutica non dissimile da quella quotidianamente compiuta dai giudici comuni, ad esempio, nell'interpretazione degli orientamenti “nomofilattici” della Corte di Cassazione. A ben vedere, però, nel caso della Corte EDU, specifici e peculiari elementi di

⁴⁵ A favore della quale, secondo A GUAZZAROTTI, *L'interpretazione conforme alla CEDU*, cit., p. 5 ss., la Corte avrebbe riconosciuto poteri interpretativi “uniformanti” simili a quelli della Corte di giustizia.

⁴⁶ Il principio dell'obbligo di conformarsi all'interpretazione compiuta dalla Corte di Strasburgo è stato successivamente ribadito da Corte cost., 24 luglio 2009, n. 239, in *Giur. cost.*, 2009, pp. 3004 ss., con osservazione di A. SCARCELLA, *Confisca dei terreni e delle aree abusivamente lottizzate e potere-dovere interpretativo del giudice: considerazioni a margine della sent. n. 239 del 2009 della Corte costituzionale*, ivi, pp. 3015 ss., Punto 3 del *Considerato in Diritto*.

⁴⁷ Corte cost., 26 novembre 2009, n. 311, in *Giur. cost.*, 2009, pp. 4657 ss., con osservazione di M. MASSA, *La “sostanza” della giurisprudenza europea sulle leggi retroattive*, ivi, pp. 4679 ss., Punto 6 del *Considerato in Diritto*; Corte cost., 5 gennaio 2011, n. 1, in *Giur. cost.*, 2011, pp. 1 ss., con osservazione di P. CARNEVALE, *La tutela del legittimo affidamento ... cerca casa*, ivi, pp. 16 ss.; Corte cost., 21 luglio 2016, n. 200, in *Giur. cost.*, 2016, pp. 2447 ss., con osservazione di D. VICOLI, *Il “ne bis in idem” tra approccio naturalistico e dimensione tripartita del fatto: la Corte costituzionale delinea i nuovi equilibri*, ivi, pp. 2466 ss.

difficoltà discendono direttamente dalle caratteristiche strutturali ed istituzionali della giurisdizione convenzionale e dell'organo chiamato ad amministrarla. E così, anzitutto, la Corte di Strasburgo non può in alcun modo configurarsi come un giudice di ultima istanza nè assolvere funzioni se non in senso lato “nomofilattiche”⁴⁸ assumendo piuttosto le vesti di un giudice del caso concreto⁴⁹, che interviene in via “sussidiaria” soltanto laddove i diritti e le garanzie convenzionali non siano stati sufficientemente ed adeguatamente tutelati a livello ordinamentale interno⁵⁰. Ben si comprende, pertanto, come già in virtù del carattere casistico che connota la giurisprudenza della Corte EDU, sia difficile trarre dai suoi orientamenti regole provviste di un margine di generalità tale da renderle idonee a fungere da adeguati parametri di riferimento.

In realtà la Corte EDU, in virtù della specifica materia di cui si occupa (diritti fondamentali) opera anche in veste di “giudice dei principi”, laddove è chiamata non soltanto alla risoluzione del caso concreto bensì all'interpretazione della Convenzione e all'accertamento di eventuali principi inespressi nella stessa. Anche in questo caso, però, è ugualmente difficoltoso districarsi nei suoi orientamenti al fine di selezionare il “materiale utile” e individuare quindi il pertinente parametro di “conformità”. I principi enucleabili dalle pronunce della Corte EDU, infatti, presentano a loro volta un ridotto grado di generalità e spesso risultano insuscettibili di applicazione generalizzata. Ciò è dovuto al fatto che vengono proclamati in riferimento a casi e istituti peculiari e specifici di un determinato ordinamento e non risultano quindi automaticamente replicabili in riferimento alla generalità degli ordinamenti degli Stati contraenti in cui, per ipotesi, vigono istituti, procedure e principi profondamente diversi. In buona sostanza, pertanto, i principi proclamati dal Giudice di Strasburgo risentono del duplice condizionamento derivante, da un lato, dal caso concreto oggetto del giudizio e, dall'altro, dal contesto ordinamentale dal quale il caso origina e all'interno del quale devono essere calati.

⁴⁸ Sottolinea il carattere non “uniforme” della Convenzione, diretta soltanto a determinare standard minimi di tutela R. SAPIENZA, *L'interpretazione della Convenzione tra margine d'apprezzamento statale e vincolo di interpretazione conforme. Profili sistematici*, in F. SALERNO, R. SAPIENZA (a cura di), *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il giudice italiano*, Torino, 2011, pp. 169 ss.

⁴⁹ Si allude alla distinzione tra *individual* e *constitutional justice*, riguardo alla quale v. C. PINELLI, *The Constitutional relevance of the ECHR in domestic and european law. General assessments*, in G. REPETTO (a cura di), *The Constitutional relevance of the ECHR in domestic and european law. An italian perspective*, Cambridge, Antwerp, Portland, 2013, pp. 239 ss., o a quella tra dimensione soggettiva e oggettiva del giudizio dinanzi alla Corte EDU tracciata da B. CONFORTI, *Il ruolo della Corte di Strasburgo*, in ID., *Scritti di diritto internazionale*, Vol. II, Napoli, 2003, pp. 274 ss., sulla quale v. anche F. M. PALOMBINO, *Sul monopolio interpretativo (o presunto tale) della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *osservatoriosullefonti.it*, n. 1/2018, p. 3.

⁵⁰ Sul ruolo sussidiario della Corte EDU v., di recente, G. RAIMONDI, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e le corti costituzionali e supreme europee*, in *forumcostituzionale.it*, n. 3/2018, p. 2, il quale ricorda che la Corte di Strasburgo interviene solo laddove gli Stati non siano in grado di tutelare efficacemente i diritti umani al loro interno (anche in virtù della regola del previo esaurimento dei ricorsi interni ex art. 35 della Convenzione), per cui i primi giudici dei diritti umani sono quelli interni.

A tutto ciò si aggiunga l'estrema variabilità e mutevolezza, anche in archi di tempo ridotti, degli indirizzi interpretativi della Corte EDU, contraddistinti in alcuni casi da rilevanti oscillazioni, cui consegue l'estrema difficoltà di pervenire all'individuazione di orientamenti che possano ritenersi consolidati o quantomeno prevalenti.

In conclusione per i giudici nazionali, a meno che non riescano ad individuare un precedente specifico, risulta particolarmente arduo estrapolare dalle pronunce della Corte EDU il principio o la regola idonei a fungere, caso per caso, da parametro convenzionale di “conformità”.

Riguardo a questo assai delicato profilo, le sentenze “gemelle” non avevano fornito alcuna specifica indicazione. La Corte, infatti, non aveva indicato alcun criterio selettivo utile ad orientare i giudici comuni nella scelta delle pronunce e degli orientamenti della Corte EDU idonei a fungere da parametro di “convenzionalità”⁵¹, né di carattere sostanziale-qualitativo⁵², in riferimento al loro contenuto, né tantomeno di carattere quantitativo, in riferimento al maggiore o minor livello di autorità dell'articolazione giurisdizionale da cui promanano, della loro tipologia e della loro consistenza numerica in termini conformi. In buona sostanza, pertanto, l'interprete, ovviamente nei limiti della corretta individuazione della disposizione convenzionale invocata quale parametro di “conformità” e/o di parametro interposto di legittimità costituzionale e della pertinenza al caso di specie dei principi e delle regole enucleabili dagli orientamenti giurisprudenziali richiamati a sostegno, non incontrava limiti di alcun genere nella selezione delle pronunce espressive del “monopolio” interpretativo della Corte EDU.

Tale (mancata) presa di posizione aveva suscitato una serie di veementi critiche di vario segno e natura, tra le quali maggior rilievo rivestono quelle dirette a sottolinearne le ricadute pratiche sul piano della trasfigurazione dei rispettivi ruoli dei diversi soggetti coinvolti nell'applicazione della Convenzione, così come configurati nel modello tratteggiato dalle “gemelle”. In particolare, le conseguenze derivanti da questa sorta di libertà di selezione si appalesano particolarmente rilevanti e rischiose per i giudici comuni i quali, in virtù del loro numero elevato e della possibile, conseguente diversità di sensibilità e inclinazioni, nell'esperire in prima battuta il tentativo di interpretazione conforme alla Convenzione potrebbero pervenire a decisioni anche profondamente difformi l'uno dall'altro in ordine alla convenzionalità o meno di una disposizione, con quali ricadute sui principi di certezza del diritto e di uniformità di trattamento è facile prevedere. Allo stesso modo vi sarebbe il rischio, peraltro insito nella scelta di affidare ai giudici

⁵¹ Già in ordine, ad esempio, all'ambito soggettivo di efficacia delle pronunce e alle parti da ritenersi efficaci o vincolanti, se il solo dispositivo, la *ratio decidendi* o anche semplici *obiter dicta*, come rileva P. ROSSI, *L'interpretazione conforme, cit.*, p. 8.

⁵² Riguardo ai quali cfr. R. CONTI, *CEDU e interpretazione del giudice: gerarchia o dialogo con la Corte di Strasburgo?*, in *federalismi.it*, n. 6/2010, pp. 17 ss.; E. LAMARQUE, *Il vincolo, cit.*, pp. 47 ss.

comuni lo strumento dell'interpretazione conforme, di alterare il corretto ordine dei rapporti degli stessi con la Corte costituzionale. Mediante l'interpretazione convenzionalmente orientata, infatti, i giudici comuni potrebbero dar vita ad una sorta di sindacato diffuso di convenzionalità che rischierebbe infine di culminare in un'operazione di sostanziale disapplicazione “mascherata” delle norme interne, con conseguente svilimento del ruolo della Corte costituzionale quale giudice accentrato della legittimità costituzionale.

Forse anche per questo motivo la Corte costituzionale, con una ben nota sentenza del 2015⁵³, ha operato un brusco ed improvviso *revirement*, introducendo dei limiti “quantitativi”⁵⁴ al potere selettivo delle pronunce della Corte EDU. Come ben noto, infatti, tale pronuncia ha per la prima volta affermato che i giudici interni possono e debbono utilizzare, quali parametri di “conformità” convenzionale, soltanto le pronunce espressive del “diritto consolidato” (*c.d. well-established case law*)⁵⁵, vale a dire di un orientamento divenuto definitivo, quali ad esempio le sentenze pilota “in senso stretto”⁵⁶, indicando all'uopo anche una serie di “indici sintomatici” della presenza o assenza di consolidamento, alternativamente o cumulativamente applicabili, quali: la creatività del principio affermato rispetto al solco della giurisprudenza tradizionale; gli eventuali punti di distinguo o di contrasto rispetto ad altre, pregresse pronunce; la provenienza della pronuncia dalla *Grande Chambre* o dalle camere semplici; l'esistenza di opinioni dissenzienti; il dubbio che la Corte EDU nel caso deciso non sia stata messa in grado di valutare le peculiarità dell'ordinamento nazionale coinvolto, procedendo così ad applicare criteri di giudizio ad esso non confacenti siccome elaborati riguardo ad altri, diversi ordinamenti.

⁵³ Si allude, ovviamente, a Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49, in *Giur. cost.*, 2015, pp. 391 ss., con osservazioni di G. REPETTO, *Vincolo al rispetto del diritto CEDU “consolidato”: una proposta di adeguamento interpretativo*, *ivi*, pp. 411 ss., e V. MONGILLO, *La confisca senza condanna nella travagliata dialettica tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo. Lo “stigma penale” e la presunzione di innocenza*, *ivi*, pp. 421 ss., Punto 6 del *Considerato in Diritto*. V. anche A. GUAZZAROTTI, *Novità nei rapporti tra giudici nazionali e Corte EDU: la dottrina del “doppio binario” alla prova dei casi (e dei conflitti) concreti*, in *Giur. cost.*, 2015, pp. 2033 ss.; M. BIGNAMI, *Le gemelle crescono in salute: la confisca urbanistica tra costituzione, CEDU e diritto vivente*, in *Dir. pen. cont.*, n. 2/2015, pp. 288 ss.; D. TEGA, *La sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015 sulla confisca: il predominio assiologico della Costituzione sulla Cedu*, in *Quad. cost.*, 2015, pp. 400 ss.

⁵⁴ La distinzione tra limiti “quantitativi” e “qualitativi” è tracciata da P. ROSSI, *L'interpretazione conforme*, *cit.*, pp. 9 ss..

⁵⁵ In realtà, Corte cost., 26 novembre 2009, n. 311, *cit.*, Punto 6 del *Considerato in Diritto*, aveva già parlato di “*giurisprudenza consolidata sulla norma conferente*” ma, come rileva P. ROSSI, *L'interpretazione conforme*, *cit.*, p. 15, si trattava di riferimento *en passant*, come conferma il successivo riferimento di Corte cost., 11 novembre 2011, n. 303, *cit.*, Punto 4.2. del *Considerato in Diritto*, alla “*giurisprudenza europea formata sulla norma conferente*”.

⁵⁶ Che si distinguono da quelle “in senso largo” per il fatto di indicare le misure generali ritenute idonee a risolvere il problema strutturale all'origine della lesione del diritto convenzionale nel dispositivo e non nella sola parte motiva. Sulla distinzione in parola v. F. M. PALOMBINO, *La “procedura di sentenza pilota” nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2008, pp. 91 ss.

In buona sostanza, pertanto, ad avviso della Corte solo le pronunce espressive di un orientamento consolidato -riguardo alle quali si presume raggiunto un univoco *consensus* europeo- sono idonee ad assurgere al rango di parametro di “conformità” convenzionale, suscettibile in quanto tale di molteplici utilizzazioni. Anzitutto, da parte dei giudici comuni in sede di esperimento del tentativo di interpretazione conforme o, in caso di esito infruttuoso, di individuazione della norma interposta chiamata ad integrare e riempire di contenuti il parametro costituzionale invocato (art. 117, comma 1, Cost.) ai fini della sollevazione della questione di legittimità costituzionale. In seconda battuta, da parte della stessa Corte costituzionale in sede di scrutinio della legittimità costituzionale (attraverso il previo scrutinio della legittimità convenzionale) della norma assoggettata al suo giudizio, nonché della valutazione di conformità alla Costituzione della stessa norma convenzionale.

L'individuazione di questi criteri selettivi di tipo “quantitativo” da parte della Corte costituzionale non è andata esente da critiche⁵⁷ e non appare comunque risolutiva delle problematiche cui cercava di porre rimedio. In primo luogo, infatti, data la genericità e indeterminatezza dei criteri, si ripropongono le medesime difficoltà ermeneutiche di cui già si è detto in ordine all'individuazione degli orientamenti consolidati della Corte EDU, laddove effettivamente esistenti⁵⁸, riducendo al contempo in modo significativo il margine di scelta delle pronunce da parte dei giudici interni.

In secondo luogo, da un punto di vista “qualitativo”, si è osservato come gli “indici sintomatici” elaborati dalla Corte costituzionale non possono ritenersi in alcun modo indicativi della maggiore o minore rilevanza di una pronuncia della Corte EDU⁵⁹. E così, a titolo meramente esemplificativo, una pronuncia isolata potrebbe risultare, in ipotesi, non meno persuasiva e pertinente al caso di specie o dotata di una maggiore carica innovativa rispetto a molteplici pronunce espressive di un *well-established case-law*⁶⁰. Così come alle sentenze della *Grande Chambre* non è possibile attribuire *sic et simpliciter* un valore superiore a

⁵⁷ V., in particolare, A. RUGGERI, *Fissati nuovi paletti*, cit., n. 2/2015, pp. 325 ss.

⁵⁸ Nel senso dell'inutilità della codificazione di tali criteri V. ZAGREBELSKY, *Corte cost. n. 49 del 2015, giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, art. 117 Cost., obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione*, in *osservatorioaic.it*, n. 2/2015, pp. 6 ss. In senso favorevole si esprimono invece M. BIGNAMI, *Le gemelle crescono in salute*, cit., p. 290, ad avviso del quale la nozione di giurisprudenza consolidata è assimilabile a quella di diritto vivente; G. SORRENTI, *Sul triplice rilievo di Corte cost., sent. n. 49/2015, che ridefinisce i rapporti tra ordinamento nazionale e CEDU e sulle prime reazioni di Strasburgo*, in *forumcostituzionale.it*, n. 11/2015, pp. 3 ss.; F. M. PALOMBINO, *Sul monopolio interpretativo*, cit., pp. 7 ss., ad avviso del quale la Corte assegnerebbe a questi indici un valore meramente indiziario, mantenendo ferma la necessità di valutare le peculiarità del caso concreto.

⁵⁹ Per una puntuale rassegna delle diverse critiche rivolte a tale orientamento v. P. ROSSI, *L'interpretazione conforme*, cit., pp. 20 ss.

⁶⁰ V. ZAGREBELSKY, *Corte cost. n. 49 del 2015*, cit., p. 4.

quelle delle camere semplici⁶¹. Allo stesso modo, le opinioni dissenzienti non assumono alcun particolare rilievo esterno trattandosi di meri strumenti attinenti al funzionamento interno della Corte EDU⁶². Infine, alcun rilievo può annettersi alla tecnica decisoria adoperata dalla Corte EDU, perchè non è detto che una sentenza pilota rivesta maggiore autorevolezza di una quasi-pilota⁶³.

In terzo ed ultimo luogo, e conseguentemente, dall'effettiva applicazione di questi criteri selettivi deriverebbe a carico dei giudici comuni una sorta di vincolo negativo⁶⁴, che imporrebbe loro di non tenere conto delle pronunce non espressive di un indirizzo consolidato, privando in tal modo di qualsivoglia valore una parte in ipotesi anche assai considerevole della giurisprudenza della Corte EDU⁶⁵.

In effetti, le prime applicazioni di questi criteri da parte dei giudici comuni hanno originato un profondo contrasto in ordine alla sussistenza o meno di un orientamento consolidato della Corte EDU⁶⁶, a conferma del loro carattere comunque non risolutivo rispetto alle problematiche della difformità di valutazioni e alle conseguenze che ne derivano in ordine all'uniformità di trattamento e alla certezza del diritto.

In realtà, però, il risultato forse più imprevedibile della pronuncia del 2015 è stato quello di rendere ancor più difficoltoso per i giudici comuni l'esperimento del tentativo di interpretazione convenzionalmente conforme⁶⁷, inducendoli in tal modo a rinunciarvi e spingendoli a sollevare in misura sempre maggiore

⁶¹ Al contrario, il mancato intervento della *Grande Chambre* potrebbe risultare sintomatico di un'assenza di contrasti giurisprudenziali tra le sezioni semplici e, quindi, dell'esistenza di un orientamento consolidato, come rileva D. TEGA, *La sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015*, cit., p. 403.

⁶² S. SONELLI, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e giudici nazionali nella giurisprudenza "trial and error" della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. int.*, 2015, p. 1169.

⁶³ F. M. PALOMBINO, *Sul monopolio interpretativo*, cit., p. 7; P. ROSSI, *L'interpretazione conforme*, cit., p. 21.

⁶⁴ Come rileva A. RUGGERI, *L'interpretazione conforme a CEDU*, cit., p. 19. Di contrario avviso F. VIGANO', *La Consulta e la tela di Penelope. Osservazioni a primissima lettura su C. cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49*, in *Dir. pen. cont.*, n. 2/2015, p. 342, secondo il quale permarrrebbe la possibilità di un'interpretazione conforme anche rispetto ad orientamenti non consolidati.

⁶⁵ Che risulterebbe così espressiva di "un indirizzo evanescente o volatile", per adoperare le parole di N. COLACINO, *Costituzione e Carte europee dei diritti nel recente orientamento del giudice delle leggi: supremazia assiologica o primato funzionale?*, in *osservatoriosullefonti.it*, n. 1/2018, p. 11.

⁶⁶ Come risulta dal seguito interno di Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso/Italia, puntualmente ricostruito in tutti i suoi passaggi da F. DONATI, *Il rilievo delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento interno: problemi e possibili soluzioni*, in *osservatoriosullefonti.it*, n. 1/2018, pp. 7 ss., che ha visto alternarsi pronunce di segno profondamente diverso ed opposto dei giudici comuni in ordine alla possibilità di ravvisare o meno nella decisione della Corte di Strasburgo un orientamento consolidato. Vi è poi da dire che Corte cost., 21 luglio 2016, n. 200, cit., Punto 5 del *Considerato in Diritto*, ha ribadito il proprio orientamento e ha ritenuto di non ravvisare un orientamento consolidato del giudice convenzionale riguardo al principio del *ne bis in idem*.

⁶⁷ Come osserva P. ROSSI, *L'interpretazione conforme*, cit., p. 16, la pronuncia restringe i margini dell'obbligo di esperire l'interpretazione convenzionalmente orientata. Di contrario avviso F. VIGANO', *La tela di Penelope*, cit., p. 342, secondo il quale la pronuncia della Corte dovrebbe in realtà indurre i giudici comuni a risolvere direttamente le questioni relative ai contrasti tra norme interne e norme convenzionali attraverso gli strumenti dell'interpretazione conforme e dell'applicazione diretta della CEDU; R. CONTI, *La Corte assediata? Osservazioni a*

l'incidente di costituzionalità, restituendo così alla Corte il ruolo di giudice accentrato dei diritti, deputato ad emettere pronunce con valore *erga omnes*⁶⁸. Esito da molti auspicato e salutato con favore⁶⁹.

Per concludere sul punto, una corretta interpretazione degli obblighi convenzionali assunti dal nostro Paese con la ratifica della CEDU e gli orientamenti della Corte costituzionale inducono a ritenere che sussista effettivamente un “monopolio” interpretativo a favore della Corte EDU, in ragione del quale è assolutamente precluso ai giudici nazionali interpretare le disposizioni convenzionali in modo autonomo e comunque difforme dai giudici di Strasburgo. Al riguardo, vi è da dire che i criteri selettivi di tipo “quantitativo” introdotti dalla Corte costituzionale appaiono almeno astrattamente idonei a rafforzare questo “monopolio”, imponendo ai giudici nazionali di assumere quale parametro di “conformità” l'interpretazione prevalente delle disposizioni convenzionali, quale si è venuta consolidando nel corso degli anni nelle pronunce dei giudici di Strasburgo.

Chiarito ciò, occorre a questo punto passare a comprendere quale grado di “vincolatività” rivestono gli orientamenti consolidati della Corte EDU una volta trasposti nell'ordinamento statale quali parametri di “conformità” convenzionale al fine di procedere all'interpretazione ed applicazione delle disposizioni di diritto interno. Il che ci conduce inevitabilmente ad affrontare l'altra questione cui si faceva cenno all'inizio.

4. L'inesistenza di un “vincolo” interpretativo assoluto in capo ai giudici nazionali e il ruolo svolto dalla Corte costituzionale riguardo all'applicazione del diritto convenzionale nell'ordinamento interno e al suo “adattamento”

Una volta chiarita l'esistenza, in capo ai giudici nazionali, di un vincolo *ex ante*, relativo all'obbligo di assumere il significato delle disposizioni convenzionali risultante dagli orientamenti consolidati della Corte EDU, insorge la seconda questione, relativa all'eventuale esistenza di un vincolo *ex post*, anch'esso di carattere interpretativo, ma riferito alle disposizioni di diritto interno. La questione è riassumibile nei seguenti termini: una volta individuato il parametro di convenzionalità quale “prodotto preconfezionato” (disposizione convenzionale così come interpretata dalla Corte EDU), i giudici interni

Corte cost. n. 49/2015, in *giurcost.org*, n. 1/2015, p. 182, ad avviso del quale la pronuncia restituirebbe ai giudici comuni lo scettro dell'interpretazione.

⁶⁸ Come rimarca la stessa Corte cost., 14 dicembre 2017, n. 269, *cit.*, Punto 5.2. del *Considerato in Diritto*.

⁶⁹ V. A. BARBERA, *La Carta dei diritti*, *cit.*, pp. 26 ss. L'accentramento dell'interpretazione conforme a Convenzione in capo alla Corte costituzionale varrebbe anche a scongiurare il rischio di disapplicazioni “mascherate” da parte dei giudici comuni, come rileva A. GUAZZAROTTI, *L'interpretazione conforme alla CEDU*, *cit.*, p. 7; G. SILVESTRI, *Considerazioni conclusive*, *cit.*, p. 6, il quale parla di “questione di responsabilità” e afferma testualmente: “i diritti fondamentali sono una questione troppo seria per essere tutelati a scacchi, a macchia di leopardo, da diversi organi giurisdizionali o addirittura da sezioni diverse della Cassazione. Parafrasando Dworkin potremmo parlare di «diritti fondamentali presi sul serio»”.

sono assolutamente ed incondizionatamente obbligati ad interpretare le disposizioni di diritto interno in conformità ad esso?

Ad escludere l'esistenza di un “vincolo” interpretativo assoluto siffatto sarebbe sufficiente una corretta lettura ed interpretazione dell'effettiva consistenza degli obblighi internazionali⁷⁰ assunti dall'Italia con l'adesione alla Convenzione. Come è stato infatti a più riprese sottolineato, soprattutto da parte degli studiosi di diritto internazionale⁷¹, l'unico obbligo certo è quello di ottemperanza derivante dall'art. 46 della Convenzione, a tenore del quale gli Stati contraenti si impegnano a dare esecuzione alle sentenze definitive della Corte EDU relative alle controversie di cui sono parte⁷². Ciò vale con particolare riguardo alle misure individuali, volte cioè a rimuovere il pregiudizio sofferto dal ricorrente a causa dell'illegittima interferenza nel suo diritto convenzionale e a ristorarne le conseguenze attraverso il ripristino dello *status quo ante*.. Diverso è il caso delle misure di carattere generale, dirette cioè a rimediare a carenze di tipo “strutturale” dell'ordinamento interno al fine di prevenire future, ulteriori violazioni, nell'adozione delle quali gli organi statali sono spesso gravati di obblighi positivi che si traducono nella necessità di apprestare o rimuovere, per via legislativa, determinate disposizioni sostanziali o di introdurre *ex novo* una o più garanzie procedurali. Riguardo ad esse, infatti, come ha avuto modo di chiarire la stessa Corte costituzionale sulla scorta della giurisprudenza della Corte EDU gli Stati contraenti, siccome astretti da un semplice obbligo di risultato, dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella scelta dei mezzi. Nessun obbligo di adeguamento può invece desumersi, né da questa né da altre disposizioni della Convenzione, e in particolare dall'art. 32, riguardo alle sentenze rese dalla Corte EDU in controversie delle quali lo Stato contraente in questione non sia stato parte⁷³. Ne deriva che i principi e le regole

⁷⁰ Secondo A. CIAMPI, *L'interpretazione convenzionalmente conforme*, cit., pp. 2 ss., dalla portata normativa del diritto internazionale e dal rispetto del principio consuetudinario del *pacta sunt servanda* deriva come corollario o aspetto implicito l'obbligo per gli operatori giuridici interni di interpretare le norme interne in conformità a quelle internazionali.

⁷¹ L. CONDORELLI, *La Corte costituzionale e l'adattamento dell'ordinamento italiano alla CEDU o a qualsiasi obbligo internazionale?*, in *Dir. um. e dir. intern.*, 2008, pp. 301 ss.; G. PALMISANO, *Le norme pattizie*, cit., pp. 14 ss. Sul punto anche F. DONATI, *Il rilievo delle sentenze*, cit., p.4.

⁷² In questi casi, come dimostra il seguito dei casi Scoppola, Costa Pavan e Dorigo, la Corte costituzionale ritiene pienamente legittima la disapplicazione della norma nazionale da parte del giudice comune investito della decisione di un processo già deciso a Strasburgo. Critico al riguardo A. GUAZZAROTTI, *L'interpretazione conforme alla CEDU*, cit., pp. 22 ss.

⁷³ Come si evince, appunto, dal coordinamento tra l'art. 32 della Convenzione, che è semplice norma sulla competenza, e l'art. 46, che delimita gli effetti sul piano soggettivo delle pronunce. Sul punto v. E. LAMARQUE, *Gli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo secondo la Corte costituzionale italiana*, in *Corr. giur.*, 2008, pp. 598 ss.; F. M. PALOMBINO, *Sul monopolio interpretativo*, cit., p. 4. Nel medesimo senso E. CANNIZZARO, *Il bilanciamento fra diritti fondamentali e l'art. 117, 1° comma, Cost.*, in *Riv. dir. intern.*, 2010, pp. 128 ss.; R. CONTI, *CEDU e interpretazione*, cit., p. 22; D. RUSSO, *La “confisca in assenza di condanna” tra principio di legalità e tutela dei diritti fondamentali: un nuovo capitolo del dialogo tra le Corti*, in *osservatoriosullefonti.it*, n. 2/2014, pp. 11 ss.

affermati dalla Corte EDU con i propri orientamenti, anche consolidati, non possono in alcun modo assumere valenza generale, assoluta e incondizionata negli ordinamenti degli Stati contraenti. Quanto appena detto, del resto, costituisce il naturale portato della natura e della struttura stessa della giurisdizione della Corte EDU che -come detto- è chiamata ad assolvere un ruolo in senso lato “nomofilattico” di uniformazione soltanto in riferimento all'interpretazione ed applicazione delle disposizioni e delle garanzie convenzionali e nei limiti della stessa. Tale funzione “nomofilattica” non può invece in alcun modo predicarsi in riferimento all'interpretazione ed applicazione delle disposizioni di diritto interno, rimessa piuttosto alle Corti supreme o costituzionali degli ordinamenti degli Stati contraenti⁷⁴.

Si tratta infatti di due piani assolutamente separati e distinti. Riguardo alle disposizioni convenzionali si impone, oltre al “monopolio” interpretativo della Corte EDU, anche il vincolo del rispetto e dell'esecuzione delle sue decisioni negli ordinamenti interni, nei limiti già precisati. L'interpretazione delle disposizioni interne, invece, resta saldamente nelle mani dei giudici nazionali. A carico di questi ultimi non sussiste un “vincolo” interpretativo di carattere assoluto che imponga loro di adeguarsi pedissequamente ai *dicta* della Corte EDU, bensì un “vincolo” di carattere meramente relativo, consistente nella necessità e/o opportunità di attribuire alle disposizioni interne un significato conforme alle disposizioni convenzionali, così come interpretate dalla Corte di Strasburgo, nel senso e nei limiti di cui si dirà di qui a poco.

Questa impostazione risulta del resto chiaramente espressa dalla Corte costituzionale fin dalle sentenze “gemelle”. Particolare rilievo, al riguardo, assume -come già anticipato-, l'inciso nel quale si afferma che la Corte EDU non dispone di una competenza giurisdizionale “*che si sovrappone a quella degli organi giudiziari dello Stato italiano, ma di una funzione interpretativa eminente che gli Stati contraenti hanno riconosciuto alla Corte europea*”⁷⁵. E' utile ricordare il contesto in cui è inserito tale *obiter* al fine di comprenderne appieno il significato. Immediatamente prima, infatti, la Corte costituzionale aveva affermato l'obbligo, discendente dall'art. 32 della Convenzione, di adeguare la legislazione interna alle norme del trattato, nel significato attribuito loro dalla Corte EDU. L'inciso, pertanto, non può intendersi riferito all'interpretazione delle disposizioni convenzionali, quasi a voler negare l'esistenza del “monopolio” interpretativo della Corte di Strasburgo, che anzi appare espressamente ribadito, quanto piuttosto all'obbligo di adeguamento della legislazione interna, anche *sub specie* di interpretazione della stessa in senso conforme alla Convenzione. Sotto quest'ultimo profilo -come sembra avere di recente autorevolmente ricordato il redattore della

⁷⁴ In tal senso A. GUAZZAROTTI, *L'interpretazione conforme alla CEDU*, cit., pp. 9 ss.

⁷⁵ Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348, cit., Punto 4.6. del *Considerato in Diritto*.

sentenza⁷⁶ - la Corte intende affermare che gli Stati contraenti riconoscono allo strumento ermeneutico rappresentato dall'interpretazione conforme alla Convenzione una funzione certamente importante, “eminente”, ma non “esclusiva” nell'interpretazione delle disposizioni di diritto interno. In buona sostanza, l'interpretazione conforme alla Convenzione non può ritenersi l'unico strumento ermeneutico disponibile per il giudice nazionale, nel momento in cui è chiamato ad interpretare le disposizioni di diritto interno, tale da risultare addirittura vincolante nei suoi confronti. Si tratta piuttosto di uno dei molteplici strumenti ermeneutici di cui dispone, certamente “eminente” e quindi tra i più importanti ma non esclusivo e sicuramente insuscettibile di prevalere su un'interpretazione delle disposizioni interne in senso costituzionalmente orientato.

La conclusione cui si è appena pervenuti risulta peraltro pienamente coerente, conforme e conseguente alle argomentazioni svolte dalle sentenze “gemelle” riguardo al rango delle disposizioni convenzionali e quindi può ritenersi già contenuta, *in nuce*, in esse.

L'affermazione del valore subcostituzionale delle norme convenzionali, quali fonti prodotte da un ordinamento esterno rispetto al quale l'Italia non ha accettato limitazione di sovranità ma ha semplicemente assunto obbligazioni internazionali, infatti, come detto, ne determina inevitabilmente l'assoggettamento al rispetto della Carta costituzionale nella sua interezza e non soltanto delle disposizioni espressive dei “controlimiti” tradizionalmente intesi. Diversamente opinando, come ha ben chiarito la Corte costituzionale, si perverrebbe al paradosso, attraverso l'imposizione del rispetto di un parametro interposto contrastante con la Costituzione, di arrecare per altro verso un *vulnus* alla Carta⁷⁷.

Discutibili, semmai, sotto questo profilo, possono apparire gli effetti che la Corte costituzionale fa discendere dal riscontro di non conformità alla Costituzione di una norma convenzionale. Dalla inidoneità della stessa a fungere da parametro interposto, infatti, viene fatta conseguire la necessità di espungerla dall'ordinamento attraverso una dichiarazione di illegittimità costituzionale, *in parte qua*, della legge di esecuzione. In realtà, come suggerisce taluno, dalla premessa maggiore (inidoneità della norma a fungere da parametro interposto) potrebbero farsi discendere conseguenze meno dirimpenti sul piano degli obblighi internazionali⁷⁸. La Corte, infatti, non potrebbe⁷⁹ né dovrebbe dichiarare l'illegittimità

⁷⁶ G. SILVESTRI, *Considerazioni conclusive*, cit., pp. 4 ss., il quale sottolinea con particolare vigore l'inciso soffermandosi sul significato dell'aggettivo “eminente”.

⁷⁷ Come ricorda A. CIAMPI, *L'interpretazione convenzionalmente conforme*, cit., p. 14, la conformità alla Costituzione delle disposizioni pattizie rappresenta un limite all'obbligo di interpretazione convenzionalmente conforme presente in molti ordinamenti.

⁷⁸ Secondo D. RUSSO, *La “confisca in assenza di condanna”*, cit., p. 12, una soluzione di tal fatta determinerebbe conseguenze impensabili sul piano dei rapporti internazionali.

⁷⁹ Trattandosi di una norma internazionale, appartenente ad un ordinamento esterno, come puntualmente segnalato da G. PALMISANO, *Le norme pattizie*, cit., p. 16.

costituzionale della norma pattizia bensì limitarsi a statuirne l'inidoneità *ex ante* a penetrare nell'ordinamento italiano e a fungere da parametro di legittimità costituzionale, con conseguente dichiarazione di irrilevanza della questione, stante l'inapplicabilità della norma convenzionale, anche quale semplice ausilio interpretativo, nel giudizio *a quo*⁸⁰.

In ogni caso appare evidente fin dalle sentenze “gemelle” l'approccio gerarchico-formale adottato dalla Corte costituzionale, attraverso un *iter* logico-argomentativo incentrato prevalentemente sul piano delle fonti del diritto. Non possono pertanto destare stupore o meraviglia le affermazioni contenute nella giurisprudenza successiva, laddove si proclama il “*predominio assiologico della Carta*” e la prevalenza dell'interpretazione conforme a Costituzione su quella conforme a Convenzione, nel caso di non perfetta sovrapposibilità delle stesse. Si tratta infatti del naturale portato dei principi già proclamati più o meno espressamente o apertamente nelle “gemelle” e non di inaspettati e bruschi mutamenti di orientamento. Rilevanti, semmai, sono le ricadute sul piano del modello dei rapporti tra i diversi giudici chiamati ad applicare le disposizioni convenzionali, i quali non possono ritenersi avvinti da un “vincolo di fedeltà” alla Convenzione a dispetto della Costituzione, bensì da una sorta di doppio “vincolo di fedeltà”, alla Costituzione e alla Convenzione e, laddove ciò non risulti possibile, da un “vincolo di fedeltà” alla Costituzione a dispetto della Convenzione. Ciò postula, in caso di eventuale contrasto, l'inevitabile prevalenza dell'interpretazione conforme a Costituzione su quella conforme a Convenzione⁸¹.

Ne discendono rilevanti conseguenze in ordine al ruolo dei giudici comuni, di fronte ai quali si staglia una molteplicità di opzioni che sono tenuti a valutare attentamente e rigorosamente. Anzitutto, laddove ritenessero possibile, nei limiti della lettera delle legge e degli strumenti ermeneutici disponibili, un'interpretazione della disposizione interna convenzionalmente conforme e tale da non dare adito a dubbi di legittimità costituzionale o comunque da risultare anche costituzionalmente conforme, potrebbero farvi direttamente ricorso attribuendo alla norma il significato desumibile dalle pronunce della Corte EDU. Laddove invece ritenessero possibile accedere all'interpretazione convenzionalmente orientata ma ravvisassero profili di contrasto di essa con la Costituzione o con un'interpretazione costituzionalmente orientata, dovrebbero alternativamente procedere a non applicare la norma

⁸⁰ Come suggerisce A. RUGGERI, *Corte costituzionale e corti europee: il modello, le esperienze, le prospettive*, in F. DAL CANTO, E. ROSSI (a cura di), *Corte costituzionale e sistema istituzionale*, Torino, 2011, pp. 168 ss. Secondo P. CARETTI, *Le norme della Convenzione europea dei diritti umani come norme interposte nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi: problemi aperti e prospettive*, in *Dir. um. e dir. intern.*, 2008, pp. 316 ss., la Corte dovrebbe in tal caso pronunciare una sentenza interpretativa di rigetto.

⁸¹ Come riconosce A. RUGGERI, *Corte europea, cit.*, pp. 13 ss., il quale critica tale approccio perché contrastante con il “*metaprincipio*” della massimizzazione della tutela.

convenzionale e ad interpretare la disposizione interna in senso costituzionalmente conforme⁸² oppure ad investire la Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale con tutte le conseguenze del caso. Parimenti, laddove ritenessero impossibile accedere ad un'interpretazione convenzionalmente orientata della disposizione interna, siccome non consentita dal suo tenore letterale, i giudici dovrebbero sollevare l'incidente di costituzionalità.

A fronte di queste molteplici opzioni interpretative, cui si aggiungono peraltro le difficoltà connesse alla corretta individuazione degli orientamenti “consolidati” della Corte EDU di cui già si è detto, il compito dei giudici comuni diviene sempre più arduo. Ciò dovrebbe indurli (o quantomeno suggerire loro), anche in considerazione delle possibili divergenze di valutazioni tra di essi e delle conseguenze che ne discendono in termini di uniformità di trattamento e di certezza del diritto, ad abdicare nella gran parte dei casi al loro ruolo di soggetti chiamati a fare applicazione diretta della Convenzione e ad investire piuttosto in misura sempre crescente di ogni questione relativa alla “conformità” convenzionale di una disposizione interna la Corte costituzionale, rafforzandone così il ruolo di giudice accentrato dei diritti come sembrerebbe del resto suggerire, seppur in riferimento ad un diversa ma connessa questione, la stessa pronuncia n. 269 del 2017⁸³.

Sotto altro, diverso profilo la Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 349 del 2007⁸⁴, si è espressamente riservata la facoltà di valutare se le norme della CEDU garantiscano o meno ai diritti presi in considerazione una tutela almeno equivalente a quella assicurata loro dalla Costituzione con la sottaciuta conseguenza, in caso di riscontro negativo, della loro non applicazione o addirittura della loro declaratoria di illegittimità costituzionale. Al riguardo, la stessa Corte costituzionale⁸⁵ ha peraltro ricordato che l'art. 53 della CEDU non consente di interpretare le disposizioni convenzionali in modo tale da determinare una riduzione del livello di tutela assicurato dal diritto interno⁸⁶ e che, in ogni caso, il confronto tra il livello convenzionale e costituzionale di tutela deve essere sempre compiuto alla luce del principio della

⁸² Potere-dovere del giudice comune sarebbe infatti quello di procedere preliminarmente all'interpretazione costituzionalmente orientata della norma pattizia e, successivamente, all'interpretazione conforme ad essa della norma interna, come sottolineano P. CARETTI, *Le norme della Convenzione europea*, cit., p. 315; A. RUGGERI, *CEDU, diritto “eurounitario” e diritto interno: alla ricerca del “sistema dei sistemi”*, in *diritticomparati.it*, 2013, p. 5.

⁸³ V. *infra*, par. 5.

⁸⁴ Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349, cit., Punto 6.2. del *Considerato in Diritto*.

⁸⁵ Corte cost., 4 dicembre 2009, n. 317, in *Giur. cost.*, 2009, pp. 4747 ss., con osservazioni di G. UBERTIS, *Sistema multilivello dei diritti fondamentali e prospettiva abolizionista del processo contumaciale*, *ivi*, pp. 4765 ss., e F. BILANCIA, *Con l'obiettivo di assicurare l'effettività degli strumenti di garanzia la Corte costituzionale italiana funzionalizza il “margine di apprezzamento” statale, di cui alla giurisprudenza CEDU, alla garanzia degli stessi diritti fondamentali*, *ivi*, pp. 4772 ss., Punto 7 del *Considerato in Diritto*.

⁸⁶ E infatti, come rileva P. ROSSI, *L'interpretazione conforme*, cit., pp. 8 ss., vi è una sorta di contraddizione in termini, perché una normativa interna che assicurasse un livello più elevato di tutela non potrebbe in alcun modo porsi in contrasto con la Convenzione.

massima espansione delle garanzie. Anche in questo caso, ciò che rileva è il fatto che le disposizioni convenzionali, come interpretate dalla Corte EDU, non determinano un “vincolo” interpretativo di carattere assoluto in capo ai giudici nazionali in ordine all'interpretazione delle disposizioni interne, rimanendo anzi questi ultimi obbligati a far prevalere un'interpretazione conforme alla Costituzione. Peraltro, l'ipotesi di una tutela convenzionale di diverso grado e livello rispetto a quella costituzionale appare improbabile, anche se non del tutto remota, come dimostra la questione -di recente affrontata in dottrina e incidentalmente evocata dalla stessa Corte costituzionale, della quale non è possibile occuparsi approfonditamente in questa sede- del più ridotto corredo di garanzie in “materia penale” apprestato dall'art. 7 della Convenzione rispetto all'art. 25 della Carta⁸⁷.

Ancora, sotto un terzo profilo, la Corte costituzionale precisa che il rispetto degli obblighi internazionali ex art. 117, comma 1, Cost., *sub specie* di “conformità” al diritto convenzionale, risulta assoggettato alle consuete operazioni di “bilanciamento” con altri valori e principi di pari rango costituzionale. Anche in questo caso, si assiste ad una sorta di attenuazione o meglio di “relativizzazione” dell'asserito carattere assoluto del “vincolo” interpretativo derivante dalle norme convenzionali. Il compito di procedere alla valutazione del corretto “bilanciamento” tra principi, infatti, spetta ovviamente al legislatore e alla Corte costituzionale, siccome maggiormente in grado di apprezzare e coniugare i diversi valori ed interessi in gioco⁸⁸. Ad essi, pertanto, è rimessa la facoltà di decidere l'*an*, il *quantum* e il *quomodo* di applicazione delle norme convenzionali, *sub specie* di interpretazione convenzionalmente orientata delle disposizioni interne. All'esito del giudizio di “bilanciamento” e del confronto dialettico tra principi e valori ad esso sotteso, infatti, può pervenirsi ad un diverso grado di applicazione delle norme convenzionali e delle connesse garanzie⁸⁹. Fino ad oggi, peraltro, la Corte costituzionale, anche dietro sollecitazione dei giudici *a quibus*, ha già più volte fatto ricorso al giudizio di “bilanciamento”, in riferimento a valori e principi costituzionali

⁸⁷ Tant'è che la Corte costituzionale ha mantenuto, al riguardo, una sorta di “doppio binario”, prevedendo che si applichi alle sanzioni “penali” in senso convenzionale il *corpus* delle garanzie convenzionali apprestate dall'art. 7 della Convenzione, ma non anche quello apprestato dall'art. 25 Cost. che, laddove più ampio, è riservato alle sole sanzioni “penali” in senso proprio, cioè qualificate come tali nel diritto interno. Per una più puntuale ed approfondita disamina di questa problematica mi sia consentito rinviare a M. MANCINI, *La “materia penale” negli orientamenti della Corte EDU e della Corte costituzionale, con particolare riguardo alle misure limitative dell'elettorato passivo*, in *federalismi.it-Focus Human Rights*, n. 1/2018.

⁸⁸ Secondo A. GUAZZAROTTI, *L'interpretazione conforme alla CEDU*, cit., pp. 13 ss., anche la Corte EDU sarebbe chiamata a compiere operazioni di “bilanciamento”, non solo tra valori convenzionali, ma anche tra questi e valori costituzionali nazionali.

⁸⁹ Come è stato correttamente osservato da A. GUAZZAROTTI, *L'interpretazione conforme alla CEDU*, cit., p. 6, interpretazione in “conformità” alla CEDU e “bilanciamento” sono due operazioni distinte e non sovrapponibili. Di contrario avviso E. CANNIZZARO, *Sentenze della Corte europea*, cit., p. 142, che ritiene invece possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della CEDU.

quali la funzione sociale della proprietà, il giusto processo, l'equilibrio della finanza pubblica⁹⁰ e (almeno mi pare ...) anche il diritto di agire in giudizio ex art. 24 Cost.⁹¹, rispetto ai quali il rispetto degli obblighi internazionali (*rectius*, delle norme e dei valori convenzionali che ne sono concreta espressione) è spesso risultato recessivo, o meglio ha sofferto un maggiore sacrificio. In ogni caso, le tecniche di “bilanciamento” devono operare in modo da consentire una tutela “*sistematica e non frazionata*” dei diritti fondamentali⁹² e da evitare che la tutela apprestata a favore di un singolo diritto a livello convenzionale non comporti e determini lo “squilibrato” sacrificio di altri diritti o valori provvisti di rango costituzionale. La Corte ricorda infatti che l'esito del processo di integrazione delle garanzie deve essere di segno positivo, ne deve cioè discendere un *plus* di tutela a favore dell'intero, complessivo sistema dei diritti fondamentali e non di un solo diritto a scapito di altri. In buona sostanza, quindi, vi è un ulteriore elemento di attenuazione del “vincolo” interpretativo dovuto al fatto che i giudici interni non debbono e non possono considerare il diritto tutelato e protetto a livello convenzionale come una “monade isolata” da preservare incondizionatamente e in via assoluta quanto piuttosto come un ingranaggio di un ben più vasto meccanismo di tutela del sistema complessivo dei diritti.

In quarto ed ultimo luogo la Corte costituzionale, a partire dalla seconda delle “seconde gemelle”⁹³, ha ripetutamente sottolineato il “margine di apprezzamento” di cui dispone nell'interpretare il diritto interno in “conformità” al diritto convenzionale. Tale “margine di apprezzamento” assume la configurazione di una sorta di “margine di adeguamento” delle disposizioni convenzionali, così come interpretate dalla Corte EDU, all'ordinamento interno. La Corte costituzionale, infatti, ben lungi dal trasporre

⁹⁰ *Sub specie* di equilibrio finanziario del sistema pensionistico, in riferimento al caso delle c.d. “pensioni svizzere”, v. Corte cost., 28 novembre 2012, n. 264, in *Giur. cost.*, 2012, pp. 4216 ss., con osservazioni di C. PINELLI, “*Valutazione sistematica*” versus “*valutazione parcellizzata*”: un paragone con la Corte di Strasburgo, *ivi*, pp. 4228 ss.; R. CAPONI, *Retroattività delle leggi: limiti sostanziali v. limiti processuali nel dialogo tra le Corti*, *ivi*, pp. 4232 ss.; F. BILANCIA, *Leggi retroattive ed interferenza nei processi in corso, la difficile sintesi di un confronto dialogico tra Corte costituzionale e Corte europea fondato sulla complessità del sistema dei reciproci rapporti*, *ivi*, pp. 4235 ss. Su questa pronuncia v. anche A. RUGGERI, *La Consulta rimette abilmente a punto la strategia dei suoi rapporti con la Corte EDU e, indossando la maschera della consonanza, cela il volto di un sostanziale, perdurante dissenso nei riguardi della giurisprudenza convenzionale (“a prima lettura” di Corte cost. n. 264 del 2012)*, in *giurcost.org*, 17 dicembre 2012.

⁹¹ Corte cost., 26 maggio 2017, n. 123, in *Giur. cost.*, 2017, pp. 1246 ss., con osservazione di A. TRAVI, *Pronunce della Corte di Strasburgo e revocazione delle sentenze: un punto fermo della Corte costituzionale*, *ivi*, pp. 1260 ss., Punto 17 del *Considerato in Diritto*, sull'impossibilità di procedere alla revoca del giudicato amministrativo a seguito di una decisione della Corte EDU stante la possibile violazione dei diritti dei controinteressati. La pronuncia parrebbe contenere una sorta di “monito” rivolto ai giudici di Strasburgo a consentire la partecipazione di terzi al giudizio convenzionale.

⁹² Sul punto v. M. CARTABIA, *I diritti in Europa: la prospettiva della giurisprudenza costituzionale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2015, p. 45. In senso critico rispetto a questo approccio della Corte costituzionale v. N. COLACINO, *Costituzione e Carte europee dei diritti*, *cit.*, pp. 9 ss.

⁹³ Corte cost., 4 dicembre 2009, n. 317, *cit.*, Punto 7 del *Considerato in Diritto*, laddove si afferma che la Corte costituzionale “*può valutare come ed in quale misura il prodotto dell'interpretazione della Corte europea si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano*”.

tralaticciamente, acriticamente ed incondizionatamente il “prodotto finito” nell'ordinamento interno, si riserva invece una sorta di “ultima parola” in ordine alle ricadute degli orientamenti della Corte EDU nell'ordinamento costituzionale italiano. Ciò al fine di evitare che si producano conseguenze ordinamentali “disarmoniche” e comunque non conformi alle specifiche caratteristiche costituzionali ed istituzionali dell'ordinamento italiano. La Corte, pertanto, rivendica e assume su di sé, tra gli altri, anche il ruolo di *chien de garde* del rispetto delle specificità e peculiarità del nostro ordinamento, al fine di evitare che l'automatica trasposizione di principi e regole di derivazione convenzionale, in ipotesi elaborate in riferimento a casi concreti in cui erano parte ordinamenti profondamente diversi dal nostro per caratteristiche strutturali e istituzionali, provochi effetti di tipo “distorsivo”. L'unico limite che incontra in questa operazione è quello del rispetto della “sostanza” degli orientamenti della Corte di Strasburgo. Per concludere sul punto appare evidente, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, che dalle norme convenzionali, nel significato attribuito loro dalla Corte EDU, deriva a carico dei giudici interni un “vincolo” interpretativo di carattere per così dire meramente relativo e non assoluto. Ciò significa che, in linea di principio, vi è sì una sorta di presunzione per cui i giudici non solo possono ma debbono interpretare le disposizioni interne in senso conforme alla CEDU, ma che tale presunzione è per così dire suscettibile di prova contraria. Il diritto convenzionale, infatti, non è passibile di ricevere applicazione generalizzata e incondizionata bensì soltanto laddove l'interpretazione in senso convenzionalmente orientato delle disposizioni interne non collida con una o più disposizioni costituzionali, non introduca un livello meno elevato di tutela del diritto preso in considerazione o, in generale, una *deminutio* del livello complessivo di protezione dell'intero sistema dei diritti. Allo stesso modo, come si è visto, il giudice interno (in specie, la Corte costituzionale), rimane libero di “bilanciare” i valori e principi espressi dalle norme convenzionali con quelli espressi dalle disposizioni costituzionali e dispone altresì di un margine di “adeguamento” del diritto convenzionale alle peculiarità e specificità dell'ordinamento interno.

Quanto sinora detto non può però indurre a ritenere che dal diritto convenzionale non discendano vincoli di alcun genere in capo al legislatore e ai giudici nazionali. Significa piuttosto che i principi e le regole statuiti a livello convenzionale assumono rilievo sul piano meramente esegetico, quali strumenti di interpretazione delle disposizioni interne certamente “eminenti” e “privilegiati” ma non “esclusivi” ed anzi destinati a recedere di fronte allo strumento dell'interpretazione costituzionalmente orientata. In pratica, pertanto, il rispetto del diritto convenzionale si traduce in un vincolo di carattere prevalentemente procedurale, consistente nell'obbligo di prendere prioritariamente in considerazione, nei limiti già visti, tra le diverse possibili interpretazioni di una disposizione interna, quella conforme alla Convenzione. Ciò

dovrebbe infine condurre, come ha sottolineato taluno⁹⁴, all'applicazione nel nostro ordinamento, non dissimilmente da quanto avviene in altri, della c.d. teoria del “*duty to take into account*”⁹⁵, in ossequio alla quale al giudice interno, al fine di rispettare il diritto convenzionale, è sufficiente dimostrare di averne semplicemente preso in considerazione, nel proprio *iter* logico-argomentativo, le disposizioni, i principi e le regole, così come formatesi attraverso gli orientamenti della Corte EDU, anche solo per discostarsene (in questo caso, con adeguata motivazione⁹⁶ e attraverso le tecniche del *distinguishing* e dell'*overruling*), con l'obiettivo di pervenire alla decisione più “giusta” nel caso concreto.

Un approdo di tal fatta conduce inevitabilmente ad un'accentuazione della prevalenza del profilo gerarchico-formale rispetto a quello sostanziale nei rapporti tra fonti convenzionali e fonte interne, al rafforzamento del ruolo della Corte costituzionale quale applicatore di ultima istanza del diritto convenzionale e alla conseguente ed inevitabile frizione nei rapporti tra quest'ultima e la Corte EDU.

In realtà, però, potrebbe pervenirsi ad un'attenuazione, ad un temperamento, almeno parziale, dell'impostazione gerarchico-formale a vantaggio di quella sostanziale-contenutistica⁹⁷, ispirata alle teorie della massima espansione della tutela dei diritti⁹⁸, operando sul diverso piano del “monopolio” interpretativo della Corte EDU e dei criteri selettivi delle sue pronunce. Si allude in particolare a quelli che si erano definiti “qualitativi”, siccome volti a consentire una scelta ispirata non al maggiore o minore grado di consolidamento di un orientamento bensì al contenuto anche di singole pronunce. Dovrebbe in tale ottica permettersi ai giudici comuni e soprattutto, in ultima istanza, alla Corte costituzionale di scegliere e assumere quali parametri di “conformità” convenzionale, nel *mare magnum* delle pronunce della Corte EDU quelle che, seppur evidentemente non espressive di un orientamento consolidato e maggioritario, risultino però idonee in virtù del loro contenuto “sostanziale” ad inserirsi ed integrarsi armonicamente nel nostro conteso ordinamentale-costituzionale con le sue specificità. In tal modo,

⁹⁴ Si allude alla posizione di recente sostenuta, con dovizia di richiami comparatistici, soprattutto agli ordinamenti tedesco e britannico, da P. ROSSI, *L'interpretazione conforme*, cit., pp. 24 ss.

⁹⁵ Del resto prospettata già dall'art. 4, par. 5 della Dichiarazione di Interlaken del 19 febbraio 2010, laddove si afferma che vi è solo l'obbligo di prendere in considerazione la giurisprudenza della Corte EDU e non di seguirla.

⁹⁶ In tal senso, pare, lo stesso G. PALMISANO, *Le norme pattizie*, cit., p. 15, ad avviso del quale questa tesi avrebbe già fatto breccia in alcune pronunce della Corte costituzionale (richiama al riguardo Corte cost., 19 febbraio 2016, n. 36, in *Giur. cost.*, 2016, pp. 209 ss., e Corte cost., 11 maggio 2017, n. 109, in *Giur. cost.*, 2017, pp. 1129 ss., con osservazione di M. BRANCA, *Un “giro di vite” sulle sanzioni amministrative “penali” nelle sentenze n. 43, n. 68 e n. 109 della Corte costituzionale?*, *ivi*, pp. 1407 ss., Punto 3.1. del *Considerato in Diritto*), laddove si legge che le disposizioni interne dovrebbero essere interpretate “sulla base” degli orientamenti della Corte EDU e dei principi di diritto dagli stessi enucleabili.

⁹⁷ Parla di “una nozione di gerarchia intesa in senso materiale o contenutistico” C. PINELLI, *L'approccio generalista del modello di rapporti tra fonti: i trattati sono tutti uguali?*, in *osservatoriosullefonti.it*, n. 1/2018, p.3.

⁹⁸ Riguardo alle quali cfr. P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, p. 41; P. CARETTI, *Globalizzazione e diritti fondamentali*, in *Dir. soc.*, n. 1/2013, pp. 28 ss.; A. RUGGERI, *L'interpretazione conforme a CEDU: i lineamenti del modello costituzionale*, in *federalismi.it*, n. 10/2015; ID., *Corte europea*, cit., pp. 13 ss.

infatti, si riuscirebbe probabilmente a raggiungere il più equilibrato “bilanciamento” possibile, alle condizioni date anche in riferimento al caso concreto, tra interpretazione convenzionalmente orientata e interpretazione costituzionalmente orientata.

5. Un possibile modello di confronto: il rapporto tra Corte costituzionale e Corte di giustizia dell'Unione europea

Prima di tracciare alcune considerazioni conclusive, pare utile qualche riferimento alla diversa ma connessa questione dei rapporti tra Corte costituzionale e Corte di Giustizia dell'Unione europea, così come si sono venuti formando, in riferimento all'applicazione della Carta di Nizza, in conseguenza della ben nota sentenza n. 269 del 2017⁹⁹. Il modello della “doppia pregiudiziale” ivi configurato, infatti, potrebbe in futuro costituire un'utile pietra di paragone anche per la rimodulazione dei rapporti tra Corte costituzionale e Corte EDU. Si precisa peraltro che, proprio perché la questione in parola non costituisce l'oggetto principale della presente trattazione, ci si limiterà a ripercorre i principali passaggi che hanno condotto la Corte costituzionale alla configurazione del modello *de quo* e ad indicare le vicende successive che lo hanno interessato.

Occorre anzitutto sottolineare che la Corte in via preliminare ribadisce la tradizionale distinzione di trattamento riservata nel nostro ordinamento alle norme dell'Unione europea provviste di efficacia diretta rispetto a quelle che ne sono prive, nell'eventualità in cui contrastino con esse le disposizioni interne¹⁰⁰. In caso di contrasto con norme provviste di efficacia diretta, infatti, il giudice interno -previa possibile risoluzione del contrasto in via interpretativa o attraverso rinvio pregiudiziale- deve procedere alla non-

⁹⁹ Corte cost., 14 dicembre 2017, n. 269, in *Giur. cost.*, 2017, pp. 2925 ss., con osservazioni di G. REPETTO, *Concorso di questioni pregiudiziali (costituzionale ed europea), tutela dei diritti fondamentali e sindacato di costituzionalità*, *ivi*, pp. 2948 ss., e A. FEDELE, *La Corte torna sulla definizione del tributo e sui limiti alla sua legittimità costituzionale*, *ivi*, pp. 3105 ss. Sulla pronuncia in oggetto v. anche A. GUAZZAROTTI, *Un “atto interruttivo dell'usucapione” delle attribuzioni della Corte costituzionale? In margine alla sentenza n. 269/2017*, in *forumcostituzionale.it*, n. 12/2017; L. SALVATO, *Quattro interrogativi preliminari al dibattito aperto dalla sentenza n. 269/2017*, in *forumcostituzionale.it*, n. 12/2017; A. RUGGERI, *Svolta della Consulta sulle questioni di diritto euorunitario assiologicamente pregnanti, attratte nell'orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme dell'Unione self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017)*, in *diritticomparati.it*, n. 3/2017, pp. 234 ss.; R. CONTI, *La Cassazione dopo Corte cost. n. 269/2017. Qualche riflessione a seconda lettura*, in *forumcostituzionale.it*, n. 1/2018; D. TEGA, *La sentenza n. 269 del 2017 e il concorso di rimedi giurisdizionali costituzionali ed europei*, in *forumcostituzionale.it*, n. 1/2018; G. SCACCIA, *L'inversione della “doppia pregiudiziale” nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017: presupposti teorici e problemi applicativi*, in *forumcostituzionale.it*, n. 1/2018; A. O. COZZI, *Diretta applicabilità e sindacato accentrato di costituzionalità relativo alla violazione della Carta europea dei diritti fondamentali*, in *forumcostituzionale.it*, n. 2/2018; A. ANZON DEMMIG, *La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti costituzionali e fa un altro passo avanti a tutela dei “controlimiti”*, in *forumcostituzionale.it*, n. 2/2018; R. CONTI, *Qualche riflessione, a terza lettura, sulla sentenza n. 269 del 2017*, in *diritticomparati.it*, n. 1/2018, pp. 280 ss.; L. S. ROSSI, *La sentenza 269/2017 della Corte costituzionale italiana: obiter “creativi” (o distruttivi?) sul ruolo dei giudici italiani di fronte al diritto dell'Unione europea*, in *federalismi.it*, n. 3/2018.

¹⁰⁰ Punto 5.1. del *Considerato in Diritto*.

applicazione della disposizione interna e alla conseguente applicazione diretta della norma europea. In tal caso, pertanto, qualora ritenesse tale disposizione interna in contrasto altresì con una disposizione costituzionale, il giudice comune non potrebbe sollevare l'incidente di costituzionalità, stante l'irrilevanza della relativa questione. La disposizione interna, infatti, in virtù della previa valutazione del suo contrasto con il diritto dell'Unione, non potrebbe ricevere applicazione nel giudizio *a quo*.

Diversamente, in caso di asserito contrasto con disposizioni europee prive di efficacia diretta, risulta preclusa al giudice comune ogni previa delibazione di conformità, dovendo lo stesso sollevare l'incidente di costituzionalità dinanzi alla Corte, cui è rimesso in via esclusiva ogni accertamento al riguardo, anche al fine di procedere all'eventuale annullamento con efficacia *erga omnes* della disposizione interna, alla luce sia dei parametri europei che di quelli interni.

Immediatamente dopo¹⁰¹ però, la Corte costituzionale, con specifico riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sembra voler sovvertire tale consolidato modello. Sottolinea infatti i peculiari caratteri delle disposizioni della Carta e dei diritti e principi dalle stesse enunciati, in virtù del loro contenuto tipicamente costituzionale, che ne determina l'intersezione con gli analoghi principi e diritti statuiti dalla Costituzione. Vi è pertanto la possibilità che la violazione di un diritto ridondi in una duplice infrazione, sia della Costituzione che della Carta di Nizza. La duplice infrazione, quindi, può dar luogo alla “doppia pregiudizialità”, vale a dire all'insorgenza simultanea di una questione di legittimità costituzionale e di una questione di compatibilità con il diritto dell'Unione, e al conseguente concorso di rimedi giurisdizionali. Ciò posto la pronuncia in oggetto dapprima rimarca la necessità dell'intervento *erga omnes* della Corte costituzionale attraverso il sindacato accentrato di costituzionalità, alla stregua dei parametri interni e di quelli europei, “*secondo l'ordine di volta in volta appropriato*”, e nell'ottica della leale collaborazione del dialogo con la Corte di Giustizia, anche al fine di assicurare la “*massima salvaguardia dei diritti al livello sistemico*”. Dopo di che delinea il nuovo modello di rapporti tra le questioni pregiudiziali e i relativi rimedi giurisdizionali disponendoli in un nuovo ordine, in particolare assegnando la priorità all'incidente di costituzionalità. In buona sostanza, pertanto, il giudice comune, qualora ritenga che una disposizione interna contrasti sia con la Costituzione che con una disposizione della Carta dei diritti *prima facie* provvista di efficacia diretta, non può e non deve delibare autonomamente la questione di conformità al diritto dell'Unione o, in alternativa, rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte di giustizia, quanto piuttosto sollevare prioritariamente l'incidente di costituzionalità. Si configura pertanto una vera e propria sospensione (temporanea) del potere-dovere del giudice comune di applicare direttamente il diritto dell'Unione *self-executing* e di rivolgersi alla Corte di giustizia mediante il rinvio pregiudiziale.

¹⁰¹ Punto 5.2. del *Considerato in Diritto*.

La Corte ritiene che il ricorso prioritario al giudizio di legittimità costituzionale risulti conforme alla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa all'interpretazione dell'art. 267 TFUE alle condizioni dalla stessa previste, vale a dire che sia comunque consentito ai giudici ordinari di ricorrere al rinvio pregiudiziale in ogni fase del procedimento, di adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione e di disapplicare la disposizione nazionale che, pur avendo passato indenne lo scrutinio di legittimità costituzionale, sia ritenuta sotto altri profili in contrasto con il diritto dell'Unione.

L'orientamento espresso nella sentenza n. 269 del 2017¹⁰² è stato già recepito dai giudici comuni, in particolare da quelli di legittimità, che di recente hanno provveduto a sollevare prioritariamente una questione di legittimità costituzionale nei riguardi di una disposizione interna ritenuta in contrasto sia con la Costituzione che con la Carta di Nizza, rinunciando in tal modo a compiere qualsivoglia, previo, autonomo e diretto scrutinio di compatibilità con il diritto dell'Unione propedeutico alla non-applicazione della stessa¹⁰³.

Sotto altro, diverso profilo, sempre in ordine ai rapporti tra Corte costituzionale e Corte di giustizia, non può sottacersi -senza però dilungarsi sulla questione che meriterebbe ben più ampia attenzione- il rilievo svolto dalle pronunce che hanno scandito la saga “Taricco”. In quel caso si trattava, come ben noto,

¹⁰² Sulle prospettive future dei rapporti tra le Corti a seguito di questa pronuncia v. C. SCHEPISI, *I futuri rapporti tra le Corti dopo la sentenza n. 269/2017*, in *federalismi.it*, n. 22/2018.

¹⁰³ Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. II, 16 febbraio 2018, n. 3831, reperibile in *cortedicassazione.it*, laddove è stata sollevata questione di legittimità costituzionale nei riguardi dell'art. 187 *quinquiesdecies* del T.U.F. per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost., in riferimento all'art. 47 CDFUE, nonché dell'art. 187 *sexies* del T.U.F. per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost., in riferimento agli artt. 19 e 47 CDFUE. La Suprema Corte, peraltro, auspica un intervento chiarificatore della Corte costituzionale riguardo alla questione dei limiti in cui il giudice *a quo* sarebbe legittimato a procedere alla non-applicazione di una disposizione interna che abbia superato indenne lo scrutinio di legittimità costituzionale. In pratica, la Cassazione si chiede se il giudizio della Corte costituzionale costituisca una sorta di *pre-emption* rispetto ai profili esaminati oppure non precluda al giudice *a quo* di rivolgersi autonomamente alla Corte di giustizia ed, eventualmente, di non applicare la norma interna ritenuta da essa in contrasto con il diritto dell'Unione. L'inciso “*altri profili?*” contenuto nella sentenza n. 269 del 2017 indurrebbe infatti a ritenere che il giudice comune possa procedere in tal senso soltanto laddove ravvisi ulteriori e diversi profili di contrasto con il diritto dell'Unione rispetto a quelli già esaminati dalla Corte costituzionale. Tale soluzione, però, si porrebbe in contrasto con il principio di effettività della tutela garantita dal diritto dell'Unione e con l'interpretazione dell'art. 267 TFUE che impone al giudice interno di “*procedere al rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell'Unione anche nel caso in cui, nell'ambito del medesimo procedimento nazionale, la Corte costituzionale dello Stato membro di cui trattasi abbia valutato la costituzionalità delle norme nazionali alla luce delle norme di riferimento aventi un contenuto analogo a quello delle norme del diritto dell'Unione?*” e di dare conseguentemente al diritto dell'Unione un'applicazione conforme a quella fornita dalla Corte di Giustizia. A commento dell'ordinanza v. A. RUGGERI, *Una prima, cauta ed interlocutoria risposta della Cassazione a Corte cost. n. 269/2017 (a prima lettura di Cass., II sez. civ., 16 febbraio 2018, n. 3831, Bolognesi c. Consob)*, in *giurcost.org*, n. 1/2018; D. TEGA, *Il seguito in Cassazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 269 del 2017: prove pratiche di applicazione*, in *forumcostituzionale.it*, n. 3/2018, spec. pp. 4 ss., ad avviso della quale l'inciso “*altri profili?*” non riveste rilievo decisivo e, comunque, la Corte costituzionale, nel dialogo con la Corte di giustizia, avrebbe rivendicato il “*diritto alla prima parola?*” e non all'ultima.

dell'obbligo per i giudici comuni di non applicare una disposizione interna (sulle prescrizioni) e di procedere piuttosto all'applicazione diretta di una disposizione del Trattato (così come interpretata da una pronuncia della Corte di Giustizia), della cui legittimità costituzionale però dubitavano ritenendola in contrasto con uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, a titolo di controlimite, e più precisamente con il principio di legalità penale sostanziale, *sub specie* di determinatezza della fattispecie criminosa e di divieto di applicazione retroattiva *in malam partem*.

La saga si è dipanata attraverso una serie di tappe. Dapprima, infatti, la Corte costituzionale ha sollevato una questione pregiudiziale¹⁰⁴, al fine di chiedere conferma alla Corte di Giustizia circa la correttezza dell'interpretazione secondo cui la “regola Taricco”¹⁰⁵ avrebbe potuto non ricevere applicazione in caso di conflitto con l'identità costituzionale dello Stato membro, e in particolare con il principio di legalità penale, secondo l'apprezzamento delle competenti autorità interne. Preme al riguardo sottolineare l'approccio dialogico cercato dalla Corte costituzionale¹⁰⁶, che evocava i controlimiti soltanto nell'ultimo dei tre quesiti rivolti alla Corte di Lussemburgo¹⁰⁷.

¹⁰⁴ Corte cost., 26 gennaio 2017, n. 24, in *Giur. cost.*, 2017, pp. 171 ss., Punto 7 del *Considerato in Diritto*, con osservazioni di A. CELOTTO, *Un rinvio pregiudiziale verso il dialogo o per il monologo?*, *ivi*, pp. 183 ss.; M. ESPOSITO, *Il potere deliberativo della Corte costituzionale sulle sentenze interpretative della Corte di giustizia*, *ivi*, pp. 186 ss. Riguardo a tale pronuncia v. anche, *ex multis*, M. LUCIANI, “*Intelligenti pauca*”. Il caso Taricco torna (catafratto) a Lussemburgo, in *rivistaaic.it*, n. 1/2017; V. FAGGIANI, *Lo strategico rinvio pregiudiziale della Consulta sul caso Taricco*, in *rivistaaic.it*, n. 1/2017; A. ANZON DEMMIG, *La Corte costituzionale è ferma sui “controlimiti”, ma rovescia sulla Corte europea di Giustizia l'onere di farne applicazione bilanciando esigenze europee e istanze identitarie degli Stati membri*, in *rivistaaic.it*, n. 2/2017; A. LONGO, “*Iuxta propria principia*”. La Corte costituzionale tra autocomprensione identitaria, dialogo polemico tra Corti e un nuovo tipo di decisione monitoria, a partire dall'ordinanza 24 del 2017, in *rivistaaic.it*, n. 3/2017; M. LOSANA, *Il caso “Taricco” e la funzione “emancipante” della nostra Costituzione*, in *osservatorioaic.it*, n. 2/2017; A. RUGGERI, *Ultimatum della Consulta alla Corte di Giustizia su Taricco, in una pronuncia che espone, ma non ancora oppone, i controlimiti (a margine di Corte cost. n. 24 del 2017)*, in *giurcost.org*, n. 1/2017; F. BAILO, *Il principio di legalità in materia penale quale controlimite all'ordinamento eurounitario: una decisione interlocutoria (ma non troppo!) della Corte costituzionale dopo il caso Taricco*, in *giurcost.org*, n. 1/2017; G. PICCIRILLI, *L'unica possibilità per evitare il ricorso immediato ai controlimiti: un rinvio pregiudiziale che assomiglia a una diffida (nota a Corte cost., ord. n. 24/2017)*, in *giurcost.org*, n. 1/2017; D. TEGA, *Il tono dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 24/2017 e i suoi destinatari: “narrowing the dialogue”*, in *forumcostituzionale.it*, n. 3/2017; R. BIN, *Taricco: aspettando Godot, leggiamo Yves Bot*, in *forumcostituzionale.it*, n. 11/2017. V. anche A. BERNARDI, C. CUPELLI (a cura di), *Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L'ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale*, Napoli, 2017.

¹⁰⁵ Sancita in Corte giust., Grande Sezione, 8 settembre 2015, C-105/14. L'interpretazione propugnata dalla Corte costituzionale sembrava emergere dai par. 53 e 55 della pronuncia.

¹⁰⁶ Parla di “*sensibilità e lungimiranza*” della Corte costituzionale M. BARONI, *L'affaire Taricco: spunti sul tema Stato costituzionale e crisi economica*, in *forumcostituzionale.it*, n. 4/2018.

¹⁰⁷ L'approccio seguito dalla Corte costituzionale ha incontrato il *favor* della dottrina, con l'eccezione del solo F. VIGANO', *Le parole e i silenzi*, in *Dir. pen. cont.*, n. 3/2017, pp. 3 ss., il quale parla di “*sovranismo dei diritti fondamentali*”.

La Corte di Giustizia¹⁰⁸, come noto, raccogliendo l'invito al dialogo¹⁰⁹, ha condiviso questa interpretazione rimettendo espressamente alle autorità giudiziarie nazionali il compito di valutare la compatibilità della “regola Taricco” con il principio di determinatezza in materia penale¹¹⁰, quale principio supremo dell'ordinamento costituzionale¹¹¹, e di procedere alla non applicazione della disposizione interna soltanto in caso di scrutinio favorevole.

Da ultimo, pertanto, la Corte costituzionale¹¹², sulla scorta dei principi sanciti dalla Corte di giustizia, ha rivendicato a sé in via esclusiva il compito di accertare la compatibilità o meno del diritto dell'Unione con i controllimiti; ha sottolineato il “*ruolo essenziale*” del giudice comune, investito del dovere di sollevare l'incidente di costituzionalità; ha infine giudicato non applicabile ai casi di specie la “regola Taricco” ritenendola in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale ex art. 25, comma 2, Cost. Il modello di rapporti tra Corte di Giustizia, Corte costituzionale e giudici comuni delineato dalle richiamate pronunce presenta elementi di similitudine rispetto a quello relativo al diritto convenzionale sotto almeno tre profili. *In primis*, sul piano della tutela dei diritti, anche nei riguardi del diritto dell'Unione sembra ricevere ingresso, seppur non attraverso una espressa formulazione, la solenne statuizione del “predominio assiologico”¹¹³ della Costituzione e della prevalenza dell'interpretazione conforme alla stessa,

¹⁰⁸ Corte giust., Grande Sezione, 5 dicembre 2017, C-42/17, a commento della quale v. A. RUGGERI, *La Corte di giustizia porge un ramoscello di ulivo alla Consulta su Taricco e resta in fiduciosa attesa che legislatore e giudici nazionali si prendano cura degli interessi finanziari dell'Unione (a prima lettura della sentenza della Grande Sezione del 5 dicembre 2017)*, in *diritticomparati.it*, n. 3/2017; F. URBINATI, *L'epilogo di “Taricco bis”: la Corte di Giustizia cede all'ordinanza della Consulta*, in *Arch. pen.*, n. 3/2017; M. BASSINI, O. POLLICINO, *Defusing the Taricco bomb through fostering constitutional tolerance: all roads lead to Rome*, in *verfassungsblog.de*, 2017; M. L. FERRANTE, *La vicenda “Taricco” e la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea - Grande Sezione, 5 dicembre 2017*, in *dirittifondamentali.it*, n. 1/2018, pp. 35 ss; E. LUPO, *La sentenza M.A.S. della Corte di giustizia e i suoi effetti: continua la saga Taricco*, in *Quad. cost.*, 2018, pp. 225 ss.; M. NISTICO, *Taricco II: il passo indietro della Corte di giustizia e le prospettive del supposto dialogo tra le Corti*, in *osservatorioaic.it*, n. 1/2018.

¹⁰⁹ Come sottolinea C. CUPELLI, *Ecce Taricco II. Fra dialogo e diplomazia, l'attesa sentenza della Corte di Giustizia*, in *Dir. pen. cont.*, n. 12/2017, p. 177.

¹¹⁰ In tal modo risolvendo il problema dell'organo deputato a valutare il rispetto dell'identità costituzionale degli Stati membri a favore delle giurisdizioni costituzionali nazionali. Sul problema in oggetto v. già, seppur in riferimento al progetto di Costituzione per l'Europa, M. CARTABIA, *Unità nella diversità: il rapporto tra Costituzione europea e Costituzioni nazionali*, in *Dir. un. eur.*, 2005, pp. 607 ss.

¹¹¹ E. MARTINI, *L'uropeizzazione dei controllimiti alla prova del dialogo tra le Corti: i casi Melloni e Taricco*, in *forumcostituzionale.it*, n. 5/2018, p. 37, insinua il dubbio che in realtà la Corte di giustizia non abbia inteso richiamare i controllimiti o l'identità nazionale ex art. 4.2. TUE, quanto piuttosto le “tradizioni costituzionali comuni” ex art. 6.3. TUE, includendovi il principio di legalità.

¹¹² Corte cost., 31 maggio 2018, n. 115, in *cortecostituzionale.it*, Punto 7 del *Considerato in Diritto*. Riguardo a tale pronuncia v. B. CARAVITA DI TORITTO, *“Roma locuta, causa finita?”*. *Spunti per un'analisi di una recente “actio finium regundorum”, in senso centripeto, da parte della Corte costituzionale?*, in *federalismi.it*, n. 15/2018; S. POLIMENI, *Il caso Taricco e il gioco degli scacchi: l'“evoluzione” dei controllimiti “attraverso” il “dialogo” tra le Corti, dopo la sent. Corte cost. n. 115/2018*, in *rivistaaic.it*, n. 3/2018; A. RUGGERI, *Taricco, amaro finale di partita*, in *giurcost.org*, n. 3/2018.

¹¹³ Sul tema del “primato invertito”, della europeizzazione dei controllimiti e del loro rapporto con la *primauté* v. la recente, documentata analisi di E. MARTINI, *L'uropeizzazione dei controllimiti*, *cit.*

laddove questa risulti in contrasto con l'interpretazione conforme al diritto eurounitario. Conseguentemente si assiste, in secondo luogo, relativamente all'interpretazione ed applicazione del diritto dell'Unione, ad un affievolimento del ruolo dei giudici comuni, i quali saranno sempre più spesso chiamati, piuttosto che a procedere ad una previa, diretta delibazione di conformità, a sollevare l'incidente di costituzionalità di fronte alla Corte costituzionale, con contrazione dell'area della disapplicazione. Ciò determinerà inevitabilmente, in terzo ed ultimo luogo, un rafforzamento del ruolo della Corte costituzionale quale giudice accentrato dei diritti, provvisto del potere di emettere pronunce efficaci *erga omnes*.

Al di là dei singoli profili, comunque, l'aspetto più importante che emerge sul piano “sistematico” è l'affermazione di un modello di rapporti tra le Corti improntato al dialogo e al reciproco ascolto e condizionamento¹¹⁴. Tale modello, pertanto, presenta indubbi elementi di parallelismo con quello delineato, a partire dalle sentenze “gemelle”, riguardo ai rapporti con la Corte EDU. Non resta pertanto che attendere i futuri sviluppi per comprendere se le due rette si incontreranno fondendosi in un unico modello o se continueranno a procedere parallele.

6. Considerazioni conclusive: in marcia verso un approccio dialogico-maieutico?

In via conclusiva, si può affermare che gli assestamenti operati dalla giurisprudenza costituzionale al modello delineato dalle sentenze “gemelle” non costituiscono il frutto di un brusco ed inaspettato *revirement* bensì naturali sviluppi già in esso presenti *in nuce* e gradualmente emersi man mano che la Corte costituzionale si è trovata a farne applicazione ad un numero sempre crescente di casi. In particolare, valevano ad escludere *ab origine* la possibilità di una penetrazione incondizionata del diritto convenzionale tanto il solido ancoraggio costituzionale all'art. 117, comma 1, Cost. e i reiterati fallimenti dei tentativi di “comunitarizzazione”; quanto i ripetuti richiami operati dalla Corte costituzionale, fin dalle “gemelle”, al fatto che gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese con l'adesione alla CEDU non si traducono in alcun modo in una limitazione di sovranità -analogamente a quanto avviene per il diritto eurounitario- neppure *ratione materiae*, in riferimento ad un ambito tipicamente costituzionale quale quello dei diritti fondamentali.

Come detto, gli orientamenti della Corte successivi alle “gemelle” si sono sviluppati in una duplice direzione. Da un lato, è stata inequivocabilmente confermata e ribadita, laddove ve ne fosse bisogno, l'esistenza di un “monopolio” in capo alla Corte EDU per tutto quanto attiene all'interpretazione delle

¹¹⁴ Ciò è avvenuto, secondo V. MARCENO', *La sentenza M.A.S.: conseguenze di una sovranità incerta*, in *Quad. cost.*, 2018, p. 234, attraverso il richiamo (*rectius*, la mera evocazione) della dottrina dei controlimiti, che avrebbe impedito la trasformazione del dialogo in due monologhi consentendo che “*le distanze di riducessero*”.

disposizioni convenzionali, con conseguente impossibilità per i giudici nazionali di operare una propria, autonoma interpretazione che si discosti da quella dei giudici di Strasburgo. Sotto questo profilo, semmai, può costituire uno sviluppo inaspettato -reso necessario da una serie di criticità manifestatesi in sede di prima applicazione del modello delineato dalle “gemelle”- l'introduzione di un criterio selettivo delle pronunce della Corte EDU di tipo “quantitativo”, in ossequio al quale i giudici nazionali sono chiamati a prendere in considerazione soltanto gli orientamenti consolidati e le sentenze-pilota del giudice convenzionale. Dall'altro, in virtù del loro carattere subcostituzionale e del conseguente “predominio assiologico” della Costituzione la Corte ha fatto discendere l'obbligo di sottoporre le disposizioni convenzionali al previo giudizio di legittimità costituzionale e alle operazioni di bilanciamento con altri principi e valori di rango costituzionale, nell'ottica della massima espansione della tutela non solo del diritto preso in considerazione bensì del sistema complessivo dei diritti, nonché la possibilità di utilizzare il “margine di adeguamento” per adattare le conseguenti derivanti dall'interpretazione convenzionalmente conforme alle peculiarità dell'ordinamento nazionale. In tal modo, l'obbligo internazionale di “conformità” alla Convenzione discendente dall'art. 117, comma 1, Cost. si traduce in un “vincolo” interpretativo meramente relativo, di tipo procedurale, che impone ai giudici interni, nel momento in cui si trovano ad applicare le disposizioni interne, a tenere conto, a prendere in considerazione la loro interpretazione convenzionalmente orientata ma li facoltizza a discostarsene motivatamente laddove essa si ponga in contrasto con la Costituzione o comunque ad adeguarla alle peculiarità dell'ordinamento interno.

Gli sviluppi della giurisprudenza costituzionale sembrano condurre ad approdi simili a quelli già verificatisi in altri ordinamenti ispirati alla dottrina del “*duty to take into account*” e lasciano presagire un parziale ripensamento del modello dei rapporti tra i giudici chiamati a fare applicazione del diritto convenzionale rispetto a quello prefigurato dalle “gemelle”. Il richiamo al *well-established case law*, l'obbligo di operare la previa valutazione di conformità costituzionale del diritto convenzionale e, non da ultimo, i possibili sviluppi applicativi della sentenza n. 269 del 2017 dovrebbero infatti indurre i giudici comuni, al fine di evitare il rischio di disapplicazioni “mascherate” o, comunque, di applicazioni ed interpretazioni diversificate foriere di conseguenze negative per la certezza del diritto e il principio di uguaglianza, a sottrarsi gradualmente all'obbligo di interpretazione conforme a Convenzione e a sollevare piuttosto con sempre maggiore frequenza l'incidente di costituzionalità, rimettendo così al giudizio “accentrato” ed efficace *erga omnes* della Corte costituzionale ogni questione di potenziale contrasto tra diritto convenzionale e diritto interno. Si giungerebbe in tal modo alla progressiva interruzione del “filo diretto”

che lega giudici comuni e Corte EDU e al mantenimento di un unico canale di comunicazione con quest'ultima riservato alla Corte costituzionale.

Anche sotto quest'ultimo profilo si prefigura un mutamento di paradigma in ordine alla qualità del rapporto dialogico tra le Corti. Appare chiaro, infatti, che la Corte costituzionale, riservandosi l'“ultima parola” in ordine alle ricadute derivanti dall'applicazione del diritto convenzionale nell'ordinamento interno, non aderisce (e anzi vi oppone un netto rifiuto) alla tesi della incondizionata superiorità della Corte EDU e delle sue pronunce. Tesi che, peraltro, non conduce all'instaurazione di alcun reale dialogo tra le Corti bensì ad una sorta di “monologo” della Corte EDU, alle cui pronunce la Corte costituzionale risulterebbe incondizionatamente e acriticamente assoggettata senza che le venga data la benchè minima possibilità di profferire parola.

Le ragioni di tale rifiuto (già implicitamente desumibile *-repetita iuvant-* dalle “gemelle”, e successivamente precisato ed esplicitato con maggior forza dalla Corte costituzionale) non risiedono tanto (o forse non soltanto ...) nella volontà e nell'esigenza di rivendicare la gelosa custodia delle proprie prerogative, quanto più semplicemente nelle difficoltà incontrate nel trasporre *sic et simpliciter* nell'ordinamento interno alcuni orientamenti del giudice convenzionale idonei a provocare conseguenze dirimpenti e comunque non in linea con i precetti costituzionali, con il sistema complessivo di tutela dei diritti e con le peculiarità e le caratteristiche del contesto ordinamentale. Ciò deriva da un duplice ordine di fattori strutturali che condizionano i rapporti tra ordinamento convenzionale e ordinamenti costituzionali degli Stati contraenti. In primo luogo, attorno ad alcuni principi solennemente proclamati dalla Corte EDU non vi è ancora, evidentemente, il necessario *consensus*. In secondo luogo, in alcuni casi le norme convenzionali apprestano un livello di tutela diverso e più ridotto rispetto a quelle costituzionali¹¹⁵.

Non è possibile superare questi ostacoli semplicemente proclamando la superiorità del diritto convenzionale e del suo giudice sul diritto interno e sui suoi giudici, perché il *consensus*, per essere duraturo ed effettivo, deve maturare spontaneamente e non essere imposto dall'alto e perché non può comunque snaturarsi il ruolo della Corte EDU che, come più volte detto e ripetuto, assicura una tutela puramente sussidiaria ed opera come giudice del caso concreto con funzioni solo *lato sensu* “nomofilattiche”, comunque limitatamente all'ordinamento convenzionale di appartenenza.

In assenza e in attesa di riforme costituzionali volte a riconoscere diretto e specifico fondamento costituzionale alla Convenzione oppure di sviluppi a livello eurounitario connessi all'adesione dell'UE al trattato e alla conseguente “comunitarizzazione” del diritto convenzionale, al momento, nell'ottica di

¹¹⁵ Si allude al già richiamato più esteso ambito applicativo dell'art. 25, comma 2, Cost. rispetto all'art. 7 della Convenzione, cui si accennava alla nota 87.

pervenire ad un modello di corretta integrazione delle tutele multilivello dei diritti al fine della loro massima espansione, non resta che affidarsi al corretto svolgimento dei rapporti tra le Corti.

Al riguardo certe apparenti “chiusure” della Corte costituzionale, laddove adeguatamente motivate attraverso il ricorso consapevole alla tecnica del *distinguishing* e il richiamo al “margine di adeguamento” imposto dal contesto costituzionale-ordinamentale, e finanche i “moniti” rivolti al Giudice di Strasburgo potrebbero rivelarsi utili strumenti al fine di pervenire ad un reale rapporto dialogico improntato sulla maieutica più che sulla dialettica. In taluni casi, infatti, potrebbe accadere che siano i giudici della Corte costituzionale, nel dialogo con quelli di Strasburgo, a persuadere questi ultimi inducendoli ad adeguare e temperare i proprio orientamenti¹¹⁶, *re melius perpensa*, alla luce delle peculiarità costituzionali e strutturali dell'ordinamento interno. Si pensi alla vicenda dell'ammonimento lanciato dalla Corte costituzionale nella sentenza del 2017¹¹⁷ circa l'impossibilità di procedere alla revocazione del giudicato amministrativo in assenza di ogni possibilità di partecipazione e contraddittorio nel processo di fronte alla Corte EDU dei controinteressati, i cui diritti risulterebbero pertanto irrimediabilmente lesi. Oppure alle precisazioni fornite dalla stessa Corte¹¹⁸, anche in attesa della sentenza di Strasburgo sul c.d. “caso Berlusconi”¹¹⁹, riguardo alla ritenuta natura amministrativa e non penale delle misure limitative dell'elettorato passivo contemplate dal d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (c.d. “legge Severino”), anche in virtù della loro *ratio* non sanzionatoria, siccome dirette a tutelare il prestigio e la dignità delle istituzioni pubbliche e dello svolgimento delle funzioni pubbliche ex art. 54 Cost.¹²⁰.

L'ipotizzato approccio maieutico, ispirato al *cooperative constitutionalism*, offrirebbe l'indubbio vantaggio di garantire, attraverso l'effettiva circolarità in senso bidirezionale delle decisioni, un processo di integrazione delle posizioni delle Corti e degli ordinamenti non imposto, conflittuale e traumatico bensì graduale ed armonico siccome fondato su una sorta di processo di avvicinamento per approssimazioni successive. Non resta che attendere i futuri sviluppi per vedere se la rotta intrapresa riceverà un definitivo consolidamento oppure se i rapporti tra le Corti vireranno di nuovo in direzione di un modello fortemente dialettico, ai limiti dell'aperta conflittualità.

¹¹⁶ V., al riguardo, le considerazioni di P. ROSSI, *L'interpretazione conforme*, cit., p. 28.

¹¹⁷ Corte cost., 26 maggio 2017, n. 123, cit.

¹¹⁸ Corte cost., 16 dicembre 2016, n. 276, in *Giur. cost.*, 2016, pp. 2353 ss., con osservazione di G. RIVOSECCHI, “Legge Severino” atto secondo: la conformità a Costituzione delle norme sulla sospensione dalle cariche politiche, *ivi*, pp. 2385 ss.

¹¹⁹ Risolto, come noto, di recente, in data 27/11/2018, dalla Corte EDU, con una pronuncia di cancellazione dal ruolo, dopo avere preso atto della rinuncia al ricorso da parte di Berlusconi, che nel frattempo aveva beneficiato della riabilitazione.

¹²⁰ Sul punto si veda anche il parere reso dalla Commissione di Venezia in veste di *amicus curiae* in data 9 ottobre 2017, n. 898/2017, reperibile in www.venice.coe.int.